ANNO 72° 1947 FASCICOLO 7-9

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME IX

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S.S. Pio XII. — Lettere Ap. - Epistole - Canonizzazioni - Allocuzione - Discorso - Radiomessaggi 161

S. C. Concistoriale. — Scomunica ai violentatori di S. E. Mons. A. Santin - Circolare sull'assistenza religiosa agli emigrati 168

S. C. del Concilio. — Scomunica ai facinorosi di Lanischie 169

S. R. Rota. — Cause trattate nel 1946 171

Segreteria di Stato di S. S. — Circolare dell'« UNRRA Tessile » 171

Pont. Commiss. per l'Arte Sacra in Italia. — Emendamenti al D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35 per il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza 172

Pont. Commiss. d'Assistenza. — S. Messa all'aperto nelle colonie 174

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

R. — Trasferimento di SS. Messe fuori diocesi 176

Lenti Giulio, Avv. Prof. — Nullità di matrimonio per esclusione del « bonum prolis ». 182

G. M. — Sanazione in radice 188

E. C. — Validità di procura 189

« Discutiamo sul divorzio » (*plac.*) 190

La fecondazione artificiale (*b. g.*) 193

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Cartoni Franco, Avv. — Il clero e le imposte straordinarie sul patrimonio 198

Spigolature Legislative. — Approvazione dello scambio di note fra la S. Sede e l'Italia concernente una permuta di aree nella zona di S. Paolo (200) - Pensioni a favore degli ecclesiastici ed insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico (201) - Trattenute di grano... sul raccolto 1947 (201) - Facilitazioni in favore degli stranieri per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi (201).

Diario della Curia Romana (202) - Nomine (202) - Udienze Solenni (203) - Necrologio (203) - Brevi Notizie (203) - Recensioni [Caron, Morr-Markaroff, Rasi, Bernardini, Roschini, Piolanti, Hocedez, Schuler, Simon-Dorado, De Beaucourt-Mura, Plus, Lazzati, Gamboni, Salucci] (205-208).

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Prezzo d'associazione per il 1948: Italia L. 300 - Estero $ 2

C. C. P. n. 1/16013

NOVITA'

FIORENZO ROMITA: *Le Chiese Ricettizie nel diritto canonico e civile dalle origini ai giorni nostri.* — [Estratto da « Il Monitore Ecclesiastico » a. 1944-1945]. — In-8°, p. 252. - L. 400 (fr. porto).

L'A., Aiutante di Studio della S. C. del Concilio e Avvocato della S. R. Rota e della Segnatura Ap., già noto come autore del trattato storico-giuridico di legislazione musicale-sacra « Jus Musicae Liturgicae », ha potuto giovarsi di fonti inedite dell'Archivio della S. C. del Concilio per lo studio di un problema che interessa ancora il Clero italiano, in un modo particolare quello del Mezzogiorno.

I - *Natura e Origini delle Chiese Ricettizie:*
Denominazioni e forme delle chiese ricettizie.
Struttura fondamentale, caratteri distintivi e natura giuridica delle chiese ricettizie.
Origine delle chiese ricettizie.

II - *La contaminazione giurisdizionalista delle Chiese Ricettizie e la riforma del Br.* « Impensa »:
Le chiese ricettizie nel Regno di Napoli sotto l'influenza giurisdizionalista.
Il Br. « *Impensa* » e la riforma delle chiese ricettizie.

III - *La soppressione civile delle Chiese Ricettizie e i provvedimenti dell'Autorità Ecclesiastica:*
La legislazione italiana sulle chiese ricettizie.
I provvedimenti dell'Autorità Ecclesiastica circa le chiese ricettizie dopo le leggi eversive.

IV - *Le Chiese Ricettizie nel quadro della vigente legislazione canonica e civile:*
La situazione giuridica delle chiese ricettizie dopo il C.j.c. e il Concordato Lateranense.
Suggerimenti e proposte per il riordinamento delle chiese ricettizie.
Conclusioni.

SOTTO STAMPA

GIOVANNI MICELI: *Guida pratica per la celebrazione del matrimonio.*

[L'opera è il complemento necessario di « *Le Dispense Matrimoniali* » dello stesso A. — Sarà edita all'inizio del prossimo Anno — Si accettano prenotazioni — Il prezzo sarà più che modesto, per venire incontro ai parroci e ai pastori d'anime].

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI SS. PIO XII

LETTERE APOSTOLICHE. — I. I Venerabili Servi di Dio Gregorio Grassi, Vescovo tit. di Ortosia di Fenicia, Vicario Ap. dello Scian-si Settentrionale, ora di Tai-yüan-fu, Francesco Fogolla, Vescovo tit. di Bagi, suo Coadiutore, Antonino Fantosati, Vescovo tit. di Adraa, Vicario Ap. dell'Hunan Meridionale, ora di Hengkow, dell'Ordine dei Frati Minori, e altri 26 compagni, Martiri, sono dichiarati Beati. 24 novembre 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 213).

II. La Beatissima Vergine Maria, venerata nella diocesi di Alessandria sotto il titolo di « Madonnina di Castellazzo », è proclamata speciale Patrona celeste dei motociclisti italiani. 11 febbraio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 221).

III. Erezione della Nunziatura Ap. nella Repubblica del Libano. 21 marzo 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 223).

IV. Agli Em.mi Cardinali ed Ecc.mi Arcivescovi, Vescovi e Ordinari del Brasile: *de vocationibus sacerdotalibus opportune fovendis riteque curandis*. 23 aprile 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 285).

AUTOGRAFO. — Il S. Padre, in risposta al Messaggio a Lui diretto dal Presidente degli Stati Uniti d'America, S. E. il Sig. Harry Truman, a mezzo di S. E. l'Ambasciatore Myron C. Taylor, Rappresentante personale del Presidente, ha inviato allo stesso, in data 26 agosto, un Suo augusto Autografo. (*Osserv. Rom.*, 29 agosto 1947).

EPISTOLE. — I. A S. E. Mons. Guglielmo Piani, Arciv. tit. di Nicosia, Delegato Ap. delle Filippine, nel 25° di Episcopato e 50° di Sacerdozio. 16 marzo 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 179).

II. Agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Repubblica Cecoslovacca nel 950° anniversario della morte di S. Adalberto, Vescovo di Praga e Martire. 21 marzo. (*A.A.S.*, 1947, p. 223).

III. A S. Em. il Card. G. C. Mc Guigan, Arciv. di Toronto, Legato Pontificio al Congresso Nazionale Mariano Canadese di Ottawa. 25 marzo. (*A.A.S.*, 1947, p. 254).

IV. A S. E. Mons. Giuseppe Charbonneau, Arciv. di Montréal, in occasione dei Convegni della Gioventù Operaia Cristiana (J.O.C.) canadese ed internazionale. 24 maggio. (*A.A.S.*, 1947, p. 256).

V. A S. Em. il Card. Emilio Roque, Arciv. di Rennes, Legato Pontificio al Congresso Nazionale Eucaristico Francese di Nantes. 16 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 290).

VI. A S. E. Mons. Fernando Cento, Arciv. tit. di Seleucia Pieria, Nunzio Ap. in Belgio, nel 25° di Episcopato. 16 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 291).

VII. A S. E. Mons. Picaud, Vesc. di Bayeux e Lisieux, in occasione del 50° anniversario del transito di S. Teresa di Lisieux. 7 agosto. (*Osserv. Rom.*, 21 settembre 1947).

CANONIZZAZIONI

I. 22 giugno: giorno della glorificazione dei Ss. Giovanni de Britto, Martire, Giuseppe Cafasso, Bernardino Realino. « Da S. Giovanni de Britto — disse il S. Padre nell'Omelia — apprendano, massimamente i Missionari, l'ardore dell'apostolato e la fortezza invitta sino alla morte; quelli che lavorano per la salute delle anime nella propria patria, da S. Bernardino Realino e da S. Giuseppe Cafasso apprendano l'operosità instancabile, la pazienza, la benignità e, sopratutto, l'assidua costanza nella preghiera, perchè senza il favore divino, riuscirebbe vano e inefficace qualsiasi industria umana ». (*A.A.S.*, 1947, p. 250).

Il giorno seguente nel Cortile di S. Damaso il S. Padre parlò ai pellegrini. Giovanni de Britto e Bernardino Realino: due nuove gemme venute a ornare la Compagnia di Gesù, che ne attuarono, in diversi campi, l'ideale: *maximam Dei gloriam semper intuentes.* Nel Cafasso il Papa indicò « un Padre, un Maestro, un Modello », che ha scolpito « nel Clero piemontese dei secoli XIX e XX la sua impronta; egli lo ha sottratto al clima disseccante e sterilizzante del giansenismo e del rigorismo, lo ha preservato dal pericolo di profanarsi e sommergersi nella secolarizzazione e nel laicismo. All'influsso del suo spirito illuminato dall'alto, alla guida della sua mano sicura, quanti ministri del Santuario debbono la loro fermezza nel *sentire cum Ecclesia*, la santità della loro vita sacerdotale, la indefettibile fedeltà ai molteplici obblighi della loro vocazione! ». Modellino i sacerdoti la loro condotta su quella del Cafasso, tenendosi « liberi da tutte le inclinazioni e da tutti gli interessi terreni, con una vita intemerata, unita a quel fine tatto e a quella delicata comprensione delle anime, che fu in così alto grado la sua caratteristica ». (*Osserv. Rom.*, 25 giugno 1947).

II. 6 luglio: canonizzazione del B. Michele Garicoïts, Fondatore dei Preti del S. Cuore di Gesù di Betharram e della B. Giovanna Elisabetta Bichier des

Ages, Confondatrice delle Figlie della Croce, che la Provvidenza ha voluto uniti nella gloria, come lo furono in vita, dediti all'attività apostolica e al raccoglimento dello spirito, infiammati dallo stesso zelo ardente, attivo, conquistatore, alimentato alla stessa sorgente. (*Osserv. Rom.*, 9 luglio 1947).

III. 20 luglio: canonizzazione del B. Ludovico Maria Grignion de Montfort, Fondatore dei Preti Missionari della Compagnia di Maria e dell'Istituto delle Figlie della Sapienza: l'Apostolico Pellegrino della sua patria, animato dal suo segreto di perfezione, sorgente dei suoi successi apostolici, « l'ardentissimo amore per Cristo e la divampante, solida e retta devozione alla Madre di Dio ». L'Apostolo del Poitou, della Bretagna e della Vandea, da tanti del suo tempo incompreso, brillò per la sua pietà, la sua vita interiore, la sua dirittura inflessibile, la sua rude franchezza: qualità accoppiate, sotto una scorza un po' rugosa, con i tesori di una ricca intelligenza, d'una inesauribile carità e d'una bontà delicata e tenera. La Croce di Gesù, la Madre di Gesù: i due poli del suo apostolato. Il suo nome rimane legato al *Trattato della vera devozione alla Santa Vergine*, in cui distingue con precisione la vera dalla falsa devozione, più o meno superstiziosa, che da alcune pratiche esterne o da alcuni sentimenti superficiali vorrebbe prendere l'autorizzazione per vivere a suo talento e rimanere in peccato. La vera tende essenzialmente verso l'unione con Gesù, sotto la guida di Maria. (*Osserv. Rom.*, 23 luglio 1947).

IV. 27 luglio: glorificazione di S. Caterina Labouré, Figlia della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, propagatrice della « Medaglia Miracolosa », la Santa del silenzio e del nascondimento pur tra i favori celesti, a cui la Vergine SS., apparendo e trattando familiarmente, si degnò mostrare la sua Medaglia, affidandogliene la diffusione.

Tutta la vita e l'anima della Santa può compendiarsi nella massima dell'*Imitazione di Cristo*: « Ama nesciri ». Le fu affidata da Maria SS. una triplice missione: di risvegliare il fervore rattiepidito nella duplice famiglia vincenziana; di « sommergere il mondo intero con un diluvio di piccole medaglie, portatrici di tutte le misericordie spirituali e corporali dell'Immacolata »; di suscitare una pia Associazione di Figlie di Maria per la santificazione della gioventù.

S. Caterina ha compiuto la missione affidatale senza che nessuno, ad eccezione del suo confessore, per 46 anni, conoscesse il segreto dei favori celesti e le meraviglie che la Madre di Dio compiva per suo mezzo. Nel silenzio la sua vera gioia e la sua intima soddisfazione.

Nella gloria di cui risplende nei cieli e che ha raggiunta passando per il mondo ignorata, ella continua ad essere la messaggera dell'Immacolata e a vivere accanto alla duplice famiglia vincenziana, per stimolarla al fervore nella sua santa vocazione; accanto alle Figlie di Maria per esortarle alla fedeltà, alla pietà, alla purezza, all'apostolato; e presso tutti i peccatori, i malati, gli

afflitti che levano gli occhi ripetendo con confidenza l'invocazione: « O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi! ». (*Osserv. Rom.*, 30 luglio 1947).

Omelia. — Nella Basilica Ostiense di S. Paolo ha avuto luogo il 18 settembre la Solenne Cappella Papale per il XIV centenario della morte di San Benedetto. Al Vangelo il S. Padre ricordò nell'Omelia le gesta del Santo Patriarca, padre dell'Europa, l'ultimo dei grandi Romani, che congiunse la romanità con il Vangelo e ne trasse il vigore atto ad affratellare i popoli europei sotto il vessillo e l'auspicio di Cristo, nella preghiera e nel lavoro. Invitò i suoi figli a proseguire nella loro luminosa tradizione di apostolato, per il decoro del culto sacro e della liturgia, sulle orme del loro Santo. « Et ipso beato Confessore Benedicto intercedente, sit in eis fides recta, imitabilis forma, castissima sobrietas, hospitalis caritas, spiritualis prudentia, alta sapientia, mens humilis, vita sublimis. Amen » (1). (*Osserv. Rom.*, 19 settembre 1947).

ALLOCUZIONE AGLI EM.MI CARDINALI PER S. EUGENIO

Il S. Padre per la festa di S. Eugenio, dopo aver ringraziato gli Em.mi Cardinali degli auguri presentati, rivolgeva loro la Sua augusta parola, di cui riportiamo i tratti salienti.

L'anno 1947! Rappresenterà per la grande famiglia umana un punto di partenza verso il risvegliarsi del sentimento di fraternità, che si attua in un ordinamento di diritto e di pace degno dell'uomo, a tutti utile e da tutti tollerabile, o invece in un progressivo decadimento in quelle paludi stagnanti della discordia e della violenza, dal cui fango non possono esalare che i miasmi mefitici e deleteri di nuove e incalcolabili calamità.

Le ferite cagionate dalla guerra non sono ancora cicatrizzate; alcune anzi si sono piuttosto approfondite e irritate.

La *sicurezza*, a cui l'umanità così ardentemente aspira, non può nascere, accumulando nelle sue fondamenta vaste rovine, disperazione e sconforto, oscure e lugubri potenze di disgregazione, nè adottando o tollerando metodi di odio e di violenza. La sicurezza, in quanto è conseguibile quaggiù, non può avere altra solida base che la sanità fisica e morale del popolo, il retto ordine pubblico all'interno e, all'esterno, le normali relazioni di buon vicinato.

La *prosperità* non può essere salda e sicura, se non è la sorte comune di tutte le nazioni. Altrimenti conseguenza inevitabile: le crisi economiche.

La *libertà* vera non può fiorire che là, ove il diritto e la legge imperano ed assicurano efficacemente il rispetto della dignità così dei singoli come dei

(1) Cfr. *The Canterbury benedictional* ed. by Reginald Maxwell Woolley, London, 1917, p. 89.

popoli; mentre milioni di esseri umani continuano a vivere sotto l'oppressione e l'arbitrio, e così si viene spegnendo nel loro cuore l'ultimo raggio di serenità, l'ultima scintilla di ardore.

Un interesse primordiale rende necessario il comune e leale sforzo: il bene della *gioventù* e della *famiglia*.

Le nuove generazioni, in alcuni Paesi, soffrono di languore, di anemia fisica e spirituale, di sfiducia verso gli anziani, che si fanno responsabili di tutti i mali di cui si soffre, di scetticismo a riguardo di tutti i loro principî e valori. Vi è serio pericolo che numerosi giovani, intossicati da questi fermenti malsani, finiscano col cadere in un assoluto nichilismo, venendo ad estinguersi in essi il fuoco sacro della fede, dell'ideale, della prontezza al sacrificio, dello spirito di dedizione!

In simile stato di precarietà e d'incertezza, che tende a perpetuarsi, viene a trovarsi la famiglia, naturale vivaio e scuola, ove cresce e si prepara l'uomo del domani. Tragica condizione. Solo un vero eroismo, sostenuto dalla grazia divina, può mantenere nel cuore dei giovani sposi il desiderio e la letizia di una numerosa figliolanza. Senza una famiglia sana e vigorosa, un popolo e una nazione sono perduti.

Dopo due anni trascorsi dalla cessazione delle ostilità, nel vedere succedersi le infruttuose conferenze, allungarsi la serie delle trattative interrotte o differite, i popoli, amaramente delusi nel loro desiderio di ordine, di pace e di ricostruzione, finiscono col perdere fiducia e pazienza. *Non temete!* Se vi è oggi qualche cosa che deve fare paura, è la paura stessa. Non vi è peggior consigliera, specialmente nelle congiunture presenti. Essa non vale che a dar le vertigini, ad accecare, ad allontanare dalla retta e sicura via della verità e della giustizia.

Dinanzi a tanta triste realtà, sarebbe egualmente colpevole il chiudere gli occhi per non vedere o l'incrociare le braccia per non agire, allegando per scusa che non vi è più nulla da fare. Più nulla da fare? quando i cristiani possono opporre a tante esitazioni dissolventi e soffocanti un valore intrepido, che è la manifestazione di una forza soprannaturale, alimentata di fede, speranza, carità? In virtù di questa forza, una grande corrente di aria pura passerà attraverso il mondo, dissipando l'atmosfera di panico e di pessimismo, che minaccia di contaminarlo, vedendo le cose nella luce dell'ordine divino. La Chiesa di Dio è rocca di fratellanza e di pace. Motivo di santo orgoglio, di grandezza. Essa significa missione, dovere, responsabilità. Mai forse più profondamente che adesso si manifesta in tutti i membri della Chiesa sulla terra la coscienza di una forte comune appartenenza allo stesso Corpo mistico nell'unione, nell'ordine e nella *pace*.

Il vostro *amore* è intenso e vasto come il mondo. Non s'intiepidisca il vostro amore, ma si dilati a nuove opere. Vi sono ancora tante regioni, dalle

quali sale verso il cielo un grido di affanno e d'implorazione. Il cielo ascolta questo grido di angoscia, ma vuole esaudirlo mediante il ministero della vostra carità. La parola di Cristo: « Tutte le volte che avete fatto qualche cosa a uno di questi minimi tra i miei fratelli, l'avrete fatta a me » (*Matth.* 25, 40), si può anche invertire, dicendo egualmente: Il bene che ciascuno di voi ha fatto al prossimo bisognoso, l'ha fatto Cristo. Cristo stesso aiuta in voi e per voi i poveri e i derelitti.

Perciò, nella beatificante certezza che Cristo vive ed opera in ciascuno di noi, diciamo a tutti i Nostri figli e figlie dell'universo:

Resistite fortes in fide! L'avvenire appartiene ai credenti, non agli scettici e ai dubbiosi.

L'avvenire appartiene ai vigorosi, che fermamente sperano e agiscono, non ai timidi e agli irresoluti.

L'avvenire appartiene a coloro che amano, non a quelli che odiano.

La missione della Chiesa nel mondo, lungi dall'essere terminata e perenta, va incontro a nuove prove e a nuove imprese.

L'ufficio a voi affidato dalla Provvidnza in quest'ora cruciale non è di concludere una languida e pusillanime pace *col* mondo, ma di stabilire *per* il mondo una pace veramente degna al cospetto di Dio e degli uomini. (*A.A.S.*, 1947, p. 258).

II. A S. E. il Sig. John Victor Perowne C.M.G., Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Gran Bretagna, per la presentazione delle Lettere Credenziali, nell'udienza del 30 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 266).

DISCORSO AGLI UOMINI DI A.C.I. (7 settembre)

Nella piazza di S. Pietro, gremitissima, il S. Padre si rivolgeva agli Uomini di A.C.I., venuti da tutte le parti d'Italia, per commemorare il 25° della loro fondazione. « Questa vostra adunanza — ha detto il Papa, dopo aver ricordato gli scopi dell'Associazione, — è la manifestazione di una tenace volontà, salda come il granito, di una prontezza che mira al presente e al futuro e che nasce da forti principî, da chiare vedute, da ferme risoluzioni. Il vostro 25° anniversario non è per voi soltanto una mèta raggiunta da consolidare, ma una soglia per un balzo in avanti verso un più lontano e vasto orizzonte ». È l'ora dell'azione. È l'ora della prova. La dura gara è in corso. È l'ora dello sforzo intenso.

Il S. Padre ha quindi illustrato i punti più importanti di questa lotta e le palestre delle attività degli Uomini Cattolici, cioè: 1) cultura religiosa; 2) santificazione delle feste; 3) salvezza della famiglia cristiana; 4) giustizia sociale; 5) lealtà e veracità nella convivenza umana. I propositi si possono

riepilogare nel motto: *Chiesa, Famiglia, Lavoro*. Non solo difesa, ma conquista. « E in realtà l'A.C. vuol essere più che la pura coesione di cattolici fedeli. Il suo scopo ultimo è di riguadagnare il perduto e di avanzare a nuove conquiste ». Non chiudersi in sè stessi, ma spingersi innanzi nelle file aliene, per aprire gli occhi degli ingannati e degli illusi alle ricchezze della fede cattolica. Non pochi di loro, separati soltanto per malintesi, più spesso ancora per una completa ignoranza, attendono forse un cuore amante, un'aperta spiegazione, una parola liberatrice.

Il S. Padre terminava con un appassionato appello alla *pace*, cui l'intero popolo italiano e la grande famiglia delle nazioni con ardente ansia anelano. « Noi stessi — per quanto i nemici del Papato, ai quali va pure il Nostro amore e il Nostro augurio di bene, possano travisare le Nostre intenzioni e le Nostre parole — Noi stessi abbiamo sempre servito e serviremo sempre, finchè Ci resti un soffio di vita, la causa della vera pace ». Servire la pace è servire la giustizia e gl'interessi del popolo; è guardare l'avvenire con occhio sicuro e fermo; è salvare la civiltà; è preservare la famiglia umana da inenarrabili nuove sventure; è sollevare gli spiriti al cielo; è attuare la legge sovrana di Dio, che è legge di bontà e di amore. (*Osserv. Rom.*, 8 settembre 1947).

II. Il S. Padre l'11 settembre riceveva in Udienza le delegate dei Congressi della « Union internationale des Ligues féminines catholiques ». Parlò loro del dramma attuale del mondo femminile nel campo sociale e politico, il cui oggetto primario è la protezione della dignità della donna, figlia, sposa, madre, custode del focolare, della casa, dei figli, della famiglia, contro la sua secolarizzazione, la sua materializzazione, la sua schiavitù, contro tutti gli attentati alla sua dignità e ai suoi diritti. Propose loro i rimedi: 1) una fede ferma, viva e soprannaturale; 2) non falsi spiritualismi, ma impregnare la propria vita pubblica dello spirito di Cristo; 3) fedeltà al programma sociale della Chiesa; 4) rendersi sempre più coscienti dei propri diritti e doveri nella vita politica. (*Osserv. Rom.*, 13 settembre 1947).

Radiomessaggi. — I. Al Congresso Nazionale Mariano Canadese di Ottawa, sotto la presidenza dell'Em.mo Card. G. C. Mc Guigan, Arciv. di Toronto, Legato Pontificio. 19 giugno. (*A.A.S.*, 1947, p. 268).

II. Al Congresso Eucaristico Nazionale Francese di Nantes, presieduto dall'Em.mo Card. Emilio Roques, Arciv. di Rennes, Legato Pontificio. 4 luglio. (*A.A.S.*, 1947, pag. 311).

III. Alle 21,30 del 13 agosto il S. Padre dopo aver rivolto, attraverso la Radio Vaticana, un vibrante Messaggio al popolo di Messina, auspicando ai popoli la pace dai sentieri della giustizia evangelica e l'amore cristiano per intercessione di Maria. ha riacceso, mediante radio-impulso, la colonna votiva

della statua della SS. Vergine, posta all'estremità del porto, a perenne protezione e simbolo di salvezza. (*Osserv. Rom.*, 15 agosto 1947).

IV. Al Congresso Nazionale Mariano Olandese, svoltosi in Utrecht, sotto la presidenza dell'Em.mo Card. Giovanni de Jong, Legato Pontificio. 5 settembre. (*Osserv. Rom.*, 7 settembre 1947).

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

I. *Cerviensis et Comaclensis.* Decreto per la mutazione dei confini delle Diocesi di Cervia e di Comacchio. 15 febbraio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 225).

II. *Ravennatensis et Cerviensis.* Decreto di unione delle Diocesi di Ravenna e di Cervia. 22 febbraio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 226).

SCOMUNICA AI VIOLENTATORI DI S. E. MONS. A. SANTIN

(*A.A.S.*, 1947, p. 273)

Cum nuper in Exc. mum P. D. Antonium Santin, Episcopum Tergestinum et Justinopolitanum, quidam violentas manus sacrilege iniicere ausi fuerint, S. C. Consistorialis eos omnes, qui memoratum delictum patraverunt, ad normam can. 2343 § 3 C.J.C., in excommunicationem Sedi Apostolicae *speciali modo* reservatam incurrisse declarat.

Datum Romae, die 24 Junii 1947.

fr. R.C. Card. Rossi, *a Secretis*
B. Renzoni, *Adsessor*

CIRCOLARE SULL'ASSISTENZA RELIGIOSA AGLI EMIGRANTI

Prot. N. 581/47 Roma, 26 giugno 1947

Eccellenza Reverendissima,

La vigile cura con cui questa S. C. ha sempre seguito gli emigranti e si è interessata della loro assistenza religiosa, è certamente nota a V. E. Rev.ma. Quanti lasciarono la loro patria, per cercare altrove pane e lavoro, sono sempre stati accompagnati da Sacerdoti connazionali, i quali, fattisi anch'essi emigrati, li seguirono all'estero, dedicando la propria attività sacerdotale al loro bene spirituale e morale.

Il numero di questi Sacerdoti italiani, sia del clero diocesano sia, in particolare, della Pia Società dei Missionari di S. Carlo (Scalabriniani), è considerevolmente aumentato; ogni anno dai fiorenti collegi di detti Missionari escono numerosi Sacerdoti, che si dedicano a questo provvidenziale apostolato. Ma il loro numero non è sufficiente, ora particolarmente mentre l'emigrazione italiana sta prendendo sempre più vaste proporzioni. Sono quindi necessari nuovi operai apostolici, i quali seguano nelle diverse nazioni d'Europa e d'America gli emigranti italiani e ivi, in collaborazione con il clero locale, alle dipendenze degli Ordinari del luogo, li assistano assiduamente.

Pertanto questa S. C. si rivolge agli Ordinari d'Italia, particolarmente a quelli dalle cui diocesi più numerosi partono gli emigranti, affinchè vogliano presentare per l'assistenza a detti emigrati ed emigranti alcuni Sacerdoti di vita intemerata, capaci, animati da vero zelo e pronti al sacrificio. I medesimi potranno essere destinati nei luoghi ove maggiore sarà il bisogno e ivi svolgervi il loro ministero sacerdotale, secondo le direttive che verranno date da questo S. Dicastero, caso per caso.

Ma se è indispensabile l'opera di tali missionari per l'assistenza in forma stabile agli emigrati e agli emigranti, sono invece da sconsigliarsi, per i gravi e numerosi inconvenienti che causano, le brevi visite, che sacerdoti delle singole diocesi fanno agli emigrati diocesani, particolarmente nelle vicine nazioni di Europa. Voglia pertanto V. E. Rev.ma, prima di autorizzare tali viaggi all'estero motivati dallo scopo di far visita agli emigrati, darne notizia a questa S. C., la quale si riserva di dare, nei singoli casi, il suo beneplacito.

Mentre resto in attesa di conoscere da ciascun Ordinario di quali Sacerdoti potrà disporre per l'assistenza agli emigrati, con sensi di profondo ossequio mi professo

dell'E. V. Rev.ma
come fratello
fr. R. C. Card. Rossi, *Segr.*

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

SCOMUNICA AI FACINOROSI DI LANISCHIE

(*Osserv. Rom.*, 12 settembre 1947)

Cum die 24 augusti 1947 nefarii quidam homines violentas manus in Rev.mum D.um Sac. Jacobum Ukmar iniecerint, qui debitis praeditus facultatibus in pagum Lanischie se contulerat ad Confirmationis Sacramentum conferendum; cumque iidem scelesti homines Sac. Mirum Buselic, qui praedictum Sac. Ukmar ab injuriis defendere conatus est, occiderint; S. C. Concilii praesentibus declarat

eos omnes, qui ad memorata delicta patranda physice vel moraliter concurrerint aut eorundem necessarii participes exstiterint (can. 2209, §§ 1-3), excommunicationem latae sententiae, ad normam can. 2343, § 4, incurrisse.

Datum Romae, die 8 septembris 1947.

F. Card. Marmaggi, *Praefectus*
S. Fagiolo, *Subsecretarius*

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

I. *De Khartum - Banguen.* Decreto per la mutazione dei confini dei Vicariati Ap. di Kartum e di Bangui. 9 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 229).

II. *Allahabaden. et de Gorakpur.* Il distretto di Mirzapur viene tolto dalla Prefettura Ap. di Gorakpur e unito alla Diocesi di Allahabad. 9 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 230).

III. *De Foumban - Berberaten.* Decreto per la mutazione dei confini del Vicariato Ap. di Foumban e della Prefettura Ap. di Berbera. 9 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 230).

IV. *De Ryukyu - Guamen.* Decreto per la traslazione della giurisdizione ordinaria. 13 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 273).

V. *Birmaniae Meridionalis - de Akyab.* I due distretti di Prome e di Thayetymo del Vicariato Ap. della Birmania Meridionale si uniscono alla Prefettura Ap. di Akyab. 13 febbraio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 274).

VI. *Mysurien. - De Salem.* Due parrocchie della diocesi di Misur sono annesse alla diocesi di Salem. 10 aprile 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 316).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Romana seu Setina.* Riassunzione della causa di canonizzazione del B. Carlo Sezze, Confessore, laico professo dell'Ordine dei Frati Minori. 4 agosto 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 233).

II. *Brugen.* Introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio Carlo M. Schilling, sacerdote professo barnabita. 22 novembre 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 235).

III. *Anicien.* Approvazione dei miracoli per la beatificazione del Servo di Dio Fratel Benildo delle Scuole Cristiane. 16 febbraio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 238).

IV. *Dublin.* Introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio Matteo Talbot, laico. 28 febbraio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 317).

V. *Lucionen.* Il B. Ludovico M. Grignion de Montfort non fu il fondatore dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana di S. Gabriele, ma il P. Gabriele Deshayes. 25 aprile 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 240).

SACRA ROMANA ROTA

CAUSE TRATTATE NEL 1946

I. Cause trattate, la cui sentenza definitiva viene pubblicata solo nella parte dispositiva, 63, di cui 62 cause promosse per dichiarazione di nullità matrimoniale, 1 *possessionis et jurium.* Delle cause matrimoniali 34 con esito affermativo, 28 con esito negativo, 29 trattate con il gratuito patrocinio.

II. Cause transatte o, per circostanze speciali, terminate senza definitiva sentenza, 67, di cui 59 in materia matrimoniale, 8 in altre materie. (*A.A.S.*, 1947, p. 185).

SEGRETERIA DI STATO DI S.S.

CIRCOLARE DELL'« UNRRA TESSILE »

N. 155000/S. dal Vaticano, il 13 luglio 1947

Eccellenza Reverendissima,

Mi pregio portare a conoscenza dell'E. V. Rev.ma il testo di una circolare, inviata dal Comitato UNRRA Tessile (Ufficio Distribuzioni - Milano), in data 11 giugno u. s., ai Comitati Provinciali della stessa organizzazione, relativa alla distribuzione gratuita delle stoffe, di cui hanno diritto a beneficiare anche Sacerdoti e Religiosi in particolare stato di bisogno.

1) « Gli ecclesiastici e religiosi (sacerdoti, religiosi, suore), che percepiscono uno stipendio in corresponsione di un lavoro che non riguarda direttamente il culto (professori, maestri, infermieri, assistenti, ecc.), hanno diritto all'assegnazione *normale* ».

2) « Gli ecclesiastici e religiosi, che si trovano in particolare condizione di bisogno, potranno beneficiare eventualmente dell'assegnazione *speciale* ».

Non sfuggirà certamente all'E. V. la necessità di far presente a chi di dovere, qualora Ella lo credesse opportuno, come si trovino maggiormente in stato di particolare bisogno quei Sacerdoti e Religiosi, che, addetti alla cura

d'anime, e nella riportata circolare considerati nel secondo paragrafo, non percepiscono alcuna retribuzione pur svolgendo tutta la loro attività in favore del popolo (Parroci congruati, Vice Parroci, Cappellani, ecc.).

Non sembra che siano da escludere, peraltro, gli alunni dei Seminari, dei Noviziati ed Istituti di formazione per le missioni all'estero, i quali, appartenendo per lo più a famiglie economicamente modeste, sono poverissimi e perciò educati gratuitamente o quasi.

Nel segnalarLe quanto sopra, mi valgo volentieri della circostanza per baciarle il S. Anello e professarmi con sensi di devoto ossequio

dell'E. V. Rev.ma
dev.mo Servitore
C. Grano

PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA

EMENDAMENTI AL D.L.P. 27-6-1946, N. 35 PER IL RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DI CULTO E DI BENEFICENZA

Prot. N. 4926/609 Circolare N. 13 — Roma, 23 luglio 1947

Eccellenza Reverendissima,

Sono lieto di comunicarLe, qui unito (1), il testo del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato N. 649 del 29 maggio 1947, che integra il

---

(1) Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 (*Gazzetta Ufficiale*, 22 luglio, n. 165).

Emendamenti al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

Art. 1. — Il 2° comma dell'art. 2 del D.L.P. del 27 giugno 1946, n. 35, è modificato come appresso:

« Sono inoltre considerati edifici di culto agli effetti sopradetti i campanili, i locali annessi e quelli comunque pertinenti alle chiese sopradette purchè adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio, di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili anche ai fabbricati destinati ad uso di seminari danneggiati o distrutti da fatti bellici ».

Art. 2. — L'art. 6 del citato D.L.P., è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei LL. PP. può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, con preferenza all'Ordinario Diocesano.

Ove la concessione sia chiesta da altri sarà sentito l'Ordinario Diocesano.

La progettazione e l'esecuzione degli edifici di cui all'art. 3 può essere data in concessione a termine della legge stessa anche agli istituti pubblici di beneficenza che ne facciano richiesta.

Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e

D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35 (1) sulla riparazione e ricostruzione degli edifici di culto devastati dalla guerra, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 165 del 22 luglio 1947.

Si tratta di integrazioni importanti che questa *Pontificia Commissione* ha insistentemente richiesto e che sono state concesse mercè la buona volontà e lo spirito di comprensione dimostrati dagli organi responsabili, ai quali va la nostra gratitudine.

È infatti finalmente risolta la questione del rifacimento dei seminari a totale carico dello Stato.

È riconosciuta la preferenza da darsi all'Ordinario Diocesano nelle domande di concessione.

È elevata dal due al cinque per cento sull'importo globale dei lavori la quota che si riferisce alle spese di amministrazione, progettazione e direzione delle ricostruzioni.

Quest'ultimo punto, che migliora così sensibilmente la posizione degli architetti e degli ingegneri (ai quali, per il solo progetto, potrà essere attribuito il due per cento sulla somma globale) mi costringe a ripetere quanto ho già più volte raccomandato circa la scelta dei tecnici migliori.

Essi debbono essere designati, almeno nei casi più importanti, attraverso regolari concorsi o sicure referenze di organi e persone competenti: mai attraverso pressioni, raccomandazioni o conoscenza personale di benemerenze morali e civili non accompagnate da meriti artistici.

Si rammenti che le nuove Chiese debbono onorare Dio, testimoniare nei

---

sorveglianza saranno rimborsate al concessionario nella misura costante del 5% sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione la percentuale sarà del 3% ».

Art. 3. — L'art. 7 del citato D.L.P. è sostituito col seguente:

« Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria può essere liquidato in unica soluzione o in annualità costanti e non superiori a 30, comprensive di capitale e interesse, dopo il collaudo dei lavori e anche in corso di opera in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genio Civile, corredati dallo stato di avanzamento dei lavori, in misura non eccedente i nove decimi dell'importo dei lavori eseguiti.

Le spese di progettazione potranno essere corrisposte al concessionario dopo l'approvazione dei progetti in misura non eccedente il 2% dell'ammontare previsto dei lavori, ferma restando la percentuale complessiva del 5% di cui all'art. 6.

Il corrispettivo può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno, in tutto o in parte, a favore di chi provvede i capitali necessari all'esecuzione dell'opera.

In tal caso le annualità restano vincolate a favore del concessionario e del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata entro il limite peraltro di nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 218; 1947, pp. 19-28.

secoli futuri la vitalità religiosa e artistica della nostra generazione, soddisfare alle esigenze spirituali ed estetiche del popolo italiano che ne sostiene le spese.

Di ogni eventuale debolezza od errore saremmo perciò responsabili di fronte a Dio, alla storia e alla collettività.

So bene che qualche manchevolezza in ciò che si è operato fino ad oggi è stata determinata dall'urgenza dei bisogni e dalla mancanza di leggi precise: la situazione è ormai però completamente mutata e all'indulgenza dei primi tempi dovrà necessariamente sostituirsi una giusta severità di giudizio e di controllo tanto da parte di questa *Pontificia Commissione*, quanto da parte degli organi dello Stato.

Ma lo slancio e la competenza, di cui in tutti i secoli ha dato meravigliose manifestazioni l'Episcopato italiano, mi fanno certo che anche questa prova sarà felicemente superata ed io rinnovo a tutti l'offerta della mia più volonterosa collaborazione.

Mi valgo volentieri della circostanza per baciarLe il Sacro Anello e con sensi di profonda devozione confermarmi

dell'Eccellenza Vostra Rev.ma
dev.mo servitore
✠ Giovanni Costantini
Arcivescovo tit. di Colosse

PONTIFICIA COMMISSIONE D'ASSISTENZA

S. MESSA ALL'APERTO NELLE COLONIE

N. 7523/SD — Roma, 14 luglio 1947

Eccellenza Rev.ma,

per opportuna conoscenza dell'E. V. Rev.ma, mi permetto trascrivere il testo del Rescritto n. 5213/47 in data 10 luglio 1947 della S. C. dei Sacramenti, col quale si concede la facoltà di celebrare la S. Messa all'aperto per i Cappellani delle colonie estive.

Beatissimo Padre,

Il Presidente della Pont. Commissione d'Assistenza, prostrato ai piedi della S. V., umilmente domanda la facoltà di permettere ai Cappellani preposti alla assistenza spirituale dei bambini assistiti nelle colonie estive la celebrazione della S. Messa all'aperto, ogni domenica e festa di precetto e in altra occasione di particolare solennità per le colonie.

Ex Audientia SS.mi diei 9 julii 1947

SS.mus D. N. Pius Papa XII, audita relatione Exc.mi Secretarii S. C. de Sacramentis, attentis expositis, Oratori gratiam indulgere dignatus est juxta preces, de consensu Ordinariorum locorum et dummodo adhibeatur tentorium quo altare a ventis protegatur ne fragmenta disperdantur et grave adsit incommodum adeundi viciniorem ecclesiam aliisque servatis de jure servandis. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

B. Card. Aloisi-Masella, *Pro pref.*
F. Bracci, *Segretario*

Chinato al bacio del Sacro Anello mi professo

dell'E. V. Rev.ma
dev. servitore
Sac. Ferdinando Baldelli

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

TRASFERIMENTO DI SS. MESSE FUORI DIOCESI

La grande diversità della situazione economica esistente tra le varie Nazioni e tra le stesse regioni di una medesima Nazione; la conseguente differenza, alle volte notevolissima (oltre quella prodotta dal cambio delle divise estere), dell'elemosina della S. Messa sia alla tassa diocesana che a quella di fatto vigente nei singoli luoghi; queste e altre circostanze annesse e connesse (che non è qui il caso di esporre analiticamente, ma che sono d'altra parte facilmente individuabili) hanno riportato in primo piano il problema del trasferimento delle SS. Messe fuori diocesi.

Già Benedetto XIV nell'Epist. enc. « *Quanta cura* » del 30 giugno 1741 aveva indicato con mirabile perspicuità il punto nevralgico della questione (1).

Lamentava il Pontefice l'avarizia di alcuni, sia laici che ecclesiastici, i quali raccoglievano SS. Messe all'elemosina fissata secondo le consuetudini dei luoghi o le leggi sinodali « in subsidium alimentorum uniuscuiusque Sacerdotis » e curavano poi che fossero celebrate altrove, dove l'elemosina fosse minore.

Ognuno intende — egli aggiungeva — come ciò contrasti con la stessa volontà, espressa o tacita, dei pii offerenti: ognuno infatti vuole che le Messe siano celebrate piuttosto in quella chiesa alla quale, spinto da ragioni di religione o di pietà, egli porta l'elemosina o nella quale qualche trapassato sia stato tumulato, anzichè in un'altra chiesa a lui del tutto sconosciuta. E, oltre che di avarizia, il Pontefice chiama cotesti avidi collettori di Messe sospetti del crimine di furto e quindi tenuti alla restituzione, dichiarandoli anche responsabili del fatto che molti fedeli, sdegnati da questo turpe mercato, si fossero astenuti dall'offrire più oltre elemosine di SS. Messe.

Ma è chiaro che con il trasferimento di SS. Messe non sempre nè necessariamente si viene a violare la esplicita o implicita volontà dei pii oblatori o fondatori, i quali invero possono intendere e volere solo il frutto speciale della S. Messa, senza per altro esigere la circostanza di un luogo determinato per la relativa celebrazione (2).

Perciò sin da principio la S. Congregazione del Concilio, mentre aveva avuto cura di condannare ripetutamente gli abusi, che in varie occasioni si erano

---

(1) Cfr. P. Gasparri, *Codicis Juris Canonici Fontes* I, p. 682. Ribadendo nell'ep. *Pro eximia* del 30 giugno 1741 (ibid. p. 684) l'osservanza della cit. ep. enc., il Pontefice aggiungeva anzi: « si ad pervicaciam malorum confringendam, poenis canonicis arroganter despectis, brachii saecularis auxilio opus sit, illud invocare ne omittant (Episcopi) »!

(2) Cfr. F. Romita, *De Missarum satisfactione et reductione*. Cap. I n. 2. Roma 1947. Circa la distinzione dei vari frutti della S. Messa, cfr. ivi Cap. IV.

venuti verificando in conseguenza dei trasferimenti di SS. Messe, non credette tuttavia mai necessario proibire direttamente, e in quanto tali, cotesti trasferimenti (3).

Anzi nel fondamentale decreto « *Ut debita* » dell'11 maggio 1904 (4), col quale riordinava *ex integro* la materia concernente la soddisfazione delle SS. Messe, mentre da una parte ribadiva le severe proibizioni e pene contro vecchi e nuovi abusi, dall'altra parte esplicitamente affermava al n. 5: « Qui exuberantem Missarum numerum habent, de quibus sibi liceat libere disponere (quin fundatorum vel oblatorum voluntati quoad tempus et locum celebrationis Missarum detrahatur) posse eas tribuere, praeterquam proprio Ordinario aut S. Sedi, sacerdotibus quoque sibi benevisis, dummodo certe ac personaliter sibi notis et omni exceptione maioribus ».

Con successivo decreto (5) però la stessa S. Congregazione credette opportuno rivedere e mutare il suo atteggiamento *in subiecta materia* per una serie di gravi e concorrenti motivi.

Vi erano stati infatti alcuni, i quali, calpestando le venerande prescrizioni emanate dall'Autorità Ecclesiastica (6), si erano dati a incettare da ogni parte e in ogni più ingegnosa maniera il più gran numero possibile di elemosine di SS. Messe, che non di rado venivano a trovarsi anche in mano di privati: con quel pericolo, per la loro fedele e integra soddisfazione, che, a parte anche ogni umana malizia, incombe sempre sulle obbligazioni, che altra garanzia non abbiano se non la privata fiducia.

Altri poi, ingannati dall'esibizione di nomi altisonanti e di vistosi titoli o di facili compiacenti commendatizie, avevano, in contrasto con quanto era stato prescritto nel citato n. 5 del Decr. « *Ut debita* », distribuito a privati elemosine di SS. Messe non solo in misura più ampia di quanto fosse lecito, ma del tutto sconsideratamente: a sacerdoti, cioè, poco o per nulla loro noti, i quali non potevano perciò offrire serie garanzie di saper valutare adeguatamente la gravità dell'onere assunto.

Perciò, a estirpare *radicitus* cotesti e simili possibili abusi, la S. Congregazione del Concilio, in seguito a quanto era stato maturamente discusso nella Plenaria del 23 marzo - 27 aprile 1907 e approvato dal S. Pontefice nell'Udienza del giorno seguente 28 aprile, emanò le seguenti prescrizioni:

« I. Ut in posterum quicumque Missas celebrandas committere velit sacerdotibus, sive saecularibus sive regularibus extra dioecesim commorantibus, hoc facere debeat per eorum Ordinarium, aut ipso saltem audito atque annuente.

(3) Cfr. F. Romita, o. c., Cap. III.

(4) P. Gasparri, o. c., vol. VI, p. 807 ss.

(5) « *Recenti decreto* » del 22 maggio 1907.

(6) In particolare il n. 3 del cit. decr. *Ut debita*: « Nemini licere tot Missas assumere, quibus infra annum a die susceptae obligationis satisfacere probabiliter ipse nequeat; salva tamen semper contraria offerentium voluntate... ».

« II. Ut unusquisque Ordinarius, ubi primum licuerit, suorum sacerdotum catalogum conficiat describatque Missarum numerum, quibus quisque satisfacere tenetur, quo tutius deinceps in assignandis Missis procedat.

« III. Denique si qui vel Episcopi vel sacerdotes velint in posterum Missas, quarum exuberet copia, ad Antistites aut presbyteros ecclesiarum quae in Oriente sitae sunt, mittere, semper et in singulis casibus id praestare debebunt per S. Congregationem Propagandae Fidei ».

Ma il *Codex j. c.*, dopo aver prescritte le opportune cautele contro gli abusi di cui sopra (7), nel c. 838 sancì: « Qui habent Missarum numerum de quibus sibi liceat libere disponere, possunt eas tribuere sacerdotibus sibi acceptis, dummodo probe sibi constet eos esse omni exceptione maiores vel testimonio proprii Ordinarii commendatos ».

Va però avvertito che l'uso di tale facoltà presuppone innanzi tutto si tratti di intenzioni di SS. Messe, la cui soddisfazione non sia legata, per volontà dei pii oblatori o fondatori, alla celebrazione *in loco*; chè in tal caso non è lecito ad alcuno (sacerdote o laico) « *de eis* libere *disponere* ».

In secondo luogo si deve nel caso verificare la condizione apposta nel canone: « *dummodo* etc. »; condizione, a mente del c. 39, di natura essenziale.

Infine devono essere scrupolosamente osservate tutte quante le cautele e proibizioni prescritte dal *Codex j. c.* nei canoni sopra citati.

Ma anche con coteste limitazioni, la facoltà concessa dal c. 838, se sostanzialmente concorda col n. 5 del Decr. *Ut debita* sopra riportato, sembra tuttavia a prima vista aberrante tanto dalle antiche prescrizioni in materia quanto segnatamente da quelle, pure sopra citate, del « *Recenti decreto* »: tutte ormai abrogate a norma del c. 6 n. 6.

Veramente il legislatore ecclesiastico, se ebbe sempre di mira l'eliminazione degli abusi che potevano venir commessi da un'improvvida o interessata traslazione di SS. Messe, non ha però mai inteso di istituire un odioso monopolio delle SS. Messe, sia pure nelle mani della stessa S. Sede o dell'Ordinario diocesano.

Nel medesimo « *Recenti decreto* » si richiede bensì l'intervento dell'Ordinario, non però del trasmittente, ma solo del ricevente le elemosine di SS. Messe, col fine evidente di garentirne la piena soddisfazione. Chè se si volesse ricercare la ragione, che ha consigliato all'Autorità Ecclesiastica di concedere la facoltà di cui al c. 838, non si è lontani dal vero pensando che in tal guisa si è voluto dare la possibilità di aiutare tanti poveri sacerdoti o istituti, i quali senza tale aiuto sarebbero condannati alla miseria.

D'altra parte però non va taciuto che l'uso illimitato, sia pure con le cautele predette, della libertà concessa dal c. 838, oltre ad essere facile occa-

(7) Cfr. cc. 827, 2324, 835, 836, 837, 839, 840 ecc.

sione degli abusi molte volte deplorati e condannati ma pur sempre tuttavia rinascenti, può urtare contro gravi ragioni di equità, se non proprio di giustizia.

Vi possono essere e vi sono infatti diocesi, nelle quali le elemosine delle SS. Messe costituiscono la parte principale, se non proprio esclusiva, dei proventi per l'onesta sostentazione del sacerdote; sicchè si può legittimamente ritenere che la vera e genuina volontà degli offerenti non riguardi, oltre i frutti derivanti dall'applicazione della S. Messa, il sostentamento dei sacerdoti in genere, ma anche e specialmente il sostentamento dei propri sacerdoti che si sono dedicati alla cura d'anime del luogo. Perciò meglio e più pienamente si ottempera a cotesta volontà se le elemosine così offerte non siano trasmesse ad altri sacerdoti senza licenza del proprio Ordinario, il quale avrà cura di provvedere prima ai suoi sacerdoti.

Inoltre in alcune diocesi tutti i sacerdoti sono ordinati *ad titulum servitii dioecesis* e tra questi ve ne sono alcuni, che per varie cause non possono prestare alla diocesi altro servizio all'infuori della celebrazione e applicazione della S. Messa; e quindi, se il Vescovo non può assicurare loro l'elemosina della S. Messa, dovrà egli stesso accollarsi il gravissimo onere della loro congrua sistemazione.

Infine tanti abusi, pur tante volte condannati, non si sarebbero ripetuti, se un affare così delicato, qual'è quello della traslazione delle SS. Messe, fosse riservato alla prudenza e alla coscienza dei Vescovi.

Per tutte queste ragioni potrebbe dunque il Vescovo o il Concilio Provinciale restringere la facoltà concessa dal c. 838?

La S. C. del Concilio, cui fu deferita la questione, rispose nei seguenti termini: « Quoad Missas fundatas vel ad instar manualium vel manuales datas intuitu causae piae: Affirmative. In reliquis servetur c. 838 » (8).

La prima parte della risposta si basa sul c. 1515 § 1, in forza del quale gli Ordinarii « Omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutores sunt ».

Di conseguenza l'Ordinario diocesano ha il diritto e il dovere di proibire, per esempio, che siano trasferite altrove (anche nell'ambito della stessa diocesi) le SS. Messe offerte in un Santuario dai pellegrini che vi accorrono.

Chè se tali Messe per il loro gran numero non potessero essere tutte ivi celebrate, l'Ordinario diocesano, assicurata l'osservanza di quanto prescrive il c. 836, potrà egli stesso trasferirle ad altri in forza delle Facoltà Quinquennali a lui concesse (9).

---

(8) Ultrajecten. et aliarum, *Translationis Missarum*. 19 febbraio 1921. A.A.S. (XIII) 1921, p. 228 ss.

(9) Cfr. n. 2: (Ordinarii facultatem habent) transferendi *intra fines dioecesis* onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria alia a fundatione statuta, dummodo adsit vera necessitas nec divinus cultus idcirco minuatur aut populi commoditati praeiudicium inferatur, exceptis tamen legatis

La seconda parte della cit. risposta della S. C. del Concilio riconferma un principio generale del diritto canonico, secondo il quale l'Ordinario diocesano non ha facoltà di derogare al diritto comune (10).

Lo stesso dicasi del Concilio Provinciale, anche se sia stato sottoposto alla debita revisione della S. C. del Concilio (11).

Ma la stessa S. C. del Concilio nella citata decisione osservava: « Si autem in aliquibus adiunctis necessitas peculiaris dioecesis exigere videatur ut stipendia extra dioecesim non efferantur, poterit per indultum S. Sedis, ad petitionem singulorum Ordinariorum, huic necessitati pro circumstantiarum diversitate provideri ».

E non mancano in proposito casi anche recentissimi, nei quali la S. Sede ha concessa *ad tempus* tale facoltà.

Così con rescritto del 14 febbraio 1922, n. 5642/40 (prorogato sino ad oggi) fu concesso agli Ordinari X « attentis peculiaribus circumstantiis, facto verbo cum SS.mo, ut exigere valeant ab omnibus, quibus Missarum manualium stipendia concredita sunt, ne absque Ordinariorum locorum permissione stipendia huiusmodi extra uniuscuiusque dioecesis ambitum tribuant sacerdotibus sibi acceptis ».

Ancor più ampia la facoltà concessa « *ex Audientia SS.mi, ad biennium* » dalla stessa S. C. del Concilio con rescritto del 19 maggio 1947, n. 1703/47 « ut Ordinarius loci X, propter extraordinaria rerum adiuncta, prohibeat quominus eleemosynae Missarum, in eius dioecesi collectae, a sacerdotibus sive saecularibus sive regularibus etiam exemptis, extra dioecesim mittantur absque ipsius Ordinarii expressa licentia ».

Degna di speciale rilievo in quest'ultimo documento, oltre la necessità di un'espressa licenza dell'Ordinario diocesano, l'estensione ai Religiosi anche esenti della proibizione dell'Ordinario diocesano, il quale potrà di conseguenza comminare e infligger loro, qualora trasgredissero la predetta proibizione, (emanata dall'Ordinario diocesano in forza — si noti bene — di una esplicita e speciale facoltà pontificia) adeguate pene canoniche, *servatis de iure servandis*.

---

quae in certis locis adimpleri facile possunt per eleemosynae augmentum et cauto ut de translatarum Missarum satisfactione quovis anno Curia dioecesana doceatur;

3) transferendi exuberantia onera Missarum *etiam extra dioecesim*, cauto tamen ut quam maximus Missarum numerus intra fines dioecesis celebretur atque adamussim serventur praescripta Codicis j. c. circa cautelas adhibendas in Missis committendis ».

In tale evenienza l'Ordinario diocesano potrà tener presente il n. II del « *Recenti decreto* » sopra riportato.

(10) Cfr. Wernz-Vidal, *Jus canonicum* II, n. 756.

(11) Come infatti osservava Benedetto XIV, *De Syn. dioec.* lib. III, cap. 3, n. 3: « ... conciliorum provincialium decreta, antequam promulgentur, transmitti iussit Sixtus V ad S. C. Concilii, non quidem ut postea confirmationem reportent a Sede Apostolica, sed ut corrigantur, si quid fortasse in iisdem aut nimis rigidum aut minus rationi congruum deprehendatur ». Cfr. Lucidi, *De Visitatione SS. Liminum*. Vol. I, n. 157.

Va però osservato che l'estensione *ex indulto pontificio* della proibizione dell'Ordinario diocesano ai Religiosi per sè non incide se non indirettamente nel privilegio dell'esenzione loro spettante per diritto comune (cfr. c. 615), in quanto direttamente e principalmente si intende impedire che un sacerdote secolare eluda la proibizione del suo Ordinario, servendosi, per la traslazione di SS. Messe, del tramite di un Religioso.

In via sussidiaria però, a raggiungere pienamente gli scopi che hanno determinato la concessione dell'indulto pontificio, la proibizione riguarda anche il caso di trasferimento di SS. Messe fatto da Religiosi per proprio conto.

Da quanto è stato sopra esposto, possiamo ricavare le seguenti conclusioni:

1) Non si verifica l'ipotesi contemplata dal c. 838 (della libera disponibilità, cioè, di elemosine di SS. Messe e della conseguente facoltà di trasmetterle ad altri alle prescritte condizioni), quando la circostanza della celebrazione delle SS. Messe in un dato luogo è stata richiesta dal pio oblatore o fondatore sia esplicitamente (mediante pattuizione fatta al momento della offerta o della fondazione) sia anche implicitamente (quando, per ragione di speciale devozione, l'offerta dell'elemosina della Messa è fatta a una chiesa piuttosto che a un'altra).

2) L'esecuzione di quanto prescrive il c. 836 (esposizione, cioè, della tabella, con la quale si avvisano i fedeli che le Messe ivi offerte, atteso il loro gran numero, saranno celebrate sia ivi, quando sia possibile, sia altrove) non conferisce *ipso facto* al Rettore del pio luogo la libera disponibilità delle SS. Messe ivi offerte dai fedeli.

È l'Ordinario, che, in forza delle Facoltà Quinquennali, può trasmettere altrove la quantità esuberante di tali SS. Messe.

3) L'ipotesi contemplata nel c. 838 si verifica perciò solamente quando il pio oblatore o fondatore non abbia inteso che il frutto speciale delle SS. Messe offerte, senza alcun riferimento esplicito o implicito al luogo della loro celebrazione.

4) In tale evenienza nè i singoli Ordinari diocesani e nemmeno gli Ordinari diocesani riuniti in Concilio Provinciale, anche dopo che questo fosse stato rivisto dalla S. Sede, hanno facoltà *ex iure communi* di proibire la traslazione di tali SS. Messe.

5) Tale facoltà però può essere loro concessa *ex iure particulari* con speciale indulto della S. Sede, in forza del quale possono venir compresi nella proibizione del trasferimento di SS. Messe, oltre ai sacerdoti secolari, i regolari anche esenti, i quali in tal caso rimangono soggetti anche alle pene eventualmente annesse dall'Ordinario diocesano alla predetta proibizione.

R.

NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DEL «BONUM PROLIS»

La causa obiettiva dell'esclusione, elemento fondamentale di discriminazione tra lo « ius » e l'« exercitium iuris ».

Tribunal Vicariatus Urbis, *Romana*, 5-5-1947 (*V. Off. Pon.* M. Magliocchetti, *Def. Vinc.* P. Palazzini).

« La presunzione che il nubente abbia voluto escludere lo « ius » (il diritto radicale) relativo al « bonum prolis » e non soltanto l'« exercitium iuris » (riserva di inadempimento), non è generata o costituita tanto dal patto o dalla condizione, che sono semplicemente forme più solenni per mezzo delle quali si manifesta « ad abundantiam » il proposito di escludere la generazione della prole, quanto dalla esclusione stessa non circoscritta da limiti, cioè perpetua ed assoluta ».

1) La dottrina e la giurisprudenza canonica nella ipotesi di esclusione del « bonum prolis » fanno una fondamentale distinzione tra l'esclusione dello « ius » e del relativo esercizio (1).

Riservarsi di non generare la prole può, infatti, essere il risultato della volontà diretta a violare l'adempimento di un dovere-diritto accettato con il matrimonio « quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus perpetuum et exclusivum in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem » (can. 1081, § 2), ovvero a respingere lo stesso diritto-dovere che costituisce uno tra i fini essenziali del vincolo matrimoniale (matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis. can. 1013, § 1).

Teoricamente la distinzione è chiara in quanto altra cosa è contrarre accettando tutti gli obblighi del matrimonio-sacramento, pur riservandosi di violarli, altra cosa contrarre respingendo gli obblighi medesimi tra i quali fondamentale quello del « bonum prolis ».

Praticamente, però, la distinzione non è altrettanto chiara nell'animo di coloro che vanno a nozze riservandosi di non aver figli, onde la enorme difficoltà per i Giudici Ecclesiastici di discernere, nei casi concreti, la volontà vera del coniuge in punto alla portata della esclusione.

D'altra parte, disponendo il can. 1086, § 1: « Internus animi consensus semper praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis », e poichè altra presunzione è contenuta nel can. 1014 per cui: « matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur... », si comprende quanto sia difficile, in mancanza

(1) La distinzione tra lo « ius » ed il correlativo esercizio vien fatta anche nei casi di esclusione del « bonum fidei ».

di criteri obiettivi di discriminazione tra l'esclusione dello « ius » e l'« exercitium iuris », rimuovere in concreto ogni dubbio, anche soltanto morale, per cui ritenere invalide le nozze, ritenere cioè che il contraente « positivo voluntatis actu » abbia escluso il matrimonio stesso o il diritto all'amplesso o altra proprietà essenziale al matrimonio (can. 1086, § 2).

2) Per queste ragioni la giurisprudenza e la dottrina canonica hanno avvertito la necessità di formulare alcuni principî presuntivi con i quali, pur non rinunciandosi ad attribuire importanza decisiva all'indagine psicologica, si vuol riconoscere la vera volontà del nubente; si vuole cioè, attraverso criteri obiettivi, come quelli meno esposti agli errori di valutazione da parte dei contraenti e dei Giudici, stabilire se la parte intese escludere lo « ius » o soltanto l'« exercitium iuris ».

Tra le decisioni fondamentali in materia è da annoverarsi la pregevolissima sentenza della S. R. Rota *Portus-Ludovici* dell'11 maggio 1944, Decano Pon. Grazioli, nella quale si legge (1):

« Ad intrinsecam istam harum causarum difficultatem superandam seu ad istam scrutationis operam iuvandam, quaedam constabilita sunt criteria quibus iudex utitur ad dignoscendam in nupturientium mente voluntatem excludendi ipsum ius relativamque obligationem procreandi aut merum iuris exercitium seu meram obligationis adimpletionem. Horum criteriorum praecipua sunt:

A) si asserta exclusio apponatur tamquam conditio matrimoniali consensui; quo tamen in casu vix potest de praesumptione in favorem exclusionis ipsius iuris fieri sermo, cum ipsa lex clare praecipiat conditiones contra substantiam omnes irritare matrimonium (can. 1092, n. 2; Cfr. C. 7, X *de cond. appos.* IV, 5; Benedictus XIV, *De Syn. Dioec.* L. 13, c. 22, n. 7).

B) si pactum inter partes stipuletur de vitanda prole. Sive pactum sive conditio virtute pollent consensum ipsum ingrediendi ideoque radicem ipsam attingendi iuris et obligationis, quae ex consensu promanant eiusque obiectum essentiale, prout vidimus, constituunt.

C) si exclusio sit absoluta sive quod attinet ad liberorum numerum sive ad tempus, id est, si perpetua vel saltem indefinita praevideatur. Et heic patet ratio; licet enim theoretice quis confingere possit casum exclusionis perpetuae simplicis exercitii eiusdem iuris, sensus ipse communis, qui rudium et simplicium hominum actus et sensus movet, prae qualibet iurisperitorum elucubratione, docet et ostendit quolibet humano et practico valore carere ius cuius exercitium in perpetuum adimeretur; unde vehementissima oritur praesumptio in tali casu nupturientem iuri ipsi renuntiare voluisse vel correlativam obliga-

(1) Vedi Sentenze conformi della S. R. Rota; 8 gennaio 1947 *coram Canestri*; Dec., vol. XXV, p. 235, 20 febbraio 1945.

tionem radicitus integreque a se abiicere. Qualitas perpetua et absoluta alicuius exclusionis, praeterquam ex verbis a nupturientibus adhibitis, eruitur ex qualitate et perpetuitate causae, ob quam prolem excludere voluerint.

D) aliud demum criterium, quod saepe in iurisprudentia memoratur, est tenacitas servati propositi ».

3) Non ci sembra che i criteri sopra indicati portino un definitivo contributo alla risoluzione pratica del complesso problema.

Difatti affermare che costituisce presunzione a favore della esclusione del diritto, anzichè del relativo esercizio, il porre l'esclusione del « bonum prolis » come patto o condizione del matrimonio significa, soltanto apparentemente, portare il problema sul terreno obiettivo.

I limiti del patto o della condizione trovano origine soltanto nella volontà del nubente e, quindi, in definitiva, deve farsi sempre ricorso alla indagine psicologica.

Nè è possibile svincolare l'elemento obiettivo (il patto o la condizione) da quello subiettivo (la volontà) senza correre il pericolo di confondere l'esclusione dell'esercizio con l'esclusione del diritto.

In altri termini è teoricamente possibile, (l'esperienza lo conferma nei casi concreti), che il nubente con un patto o con una condizione abbia inteso riservarsi soltanto di violare l'obbligo e non anche di non accettare il relativo diritto.

D'altra parte, pur nella ipotesi che il patto o la condizione siano stati redatti in iscritto o da scritti possa dedursene l'esistenza, il problema della interpretazione della esatta volontà del contraente presenta parimenti, attraverso la formula scritta, grande difficoltà nella constatazione che il nubente non-giurista è di regola nella impossibilità tecnica di esprimere compiutamente il suo pensiero, in qualsiasi modo (orale o scritto) intenda manifestarlo.

Nè ci sembra criterio migliore la distinzione tra la perpetuità o meno dell'esclusione « in sè ». Invero se è esatto affermare che l'esclusione non-perpetua sta a dimostrare la volontà di escludere temporaneamente l'esercizio dell'obbligo, non è esatto affermare che la perpetuità « in sè » sta a dimostrare la volontà di escludere definitivamente l'obbligo medesimo.

Nè — senza correre il rischio di far cadere la stessa distinzione canonica tra « ius » ed « exercitium » — giova affermare che un diritto il cui esercizio si escluda permanentemente non è più un diritto.

La perpetuità del proposito di astenersi dall'aver figli è conciliabile « in sè », come motivo prossimo, tanto con la volontà di escludere il diritto dell'altro coniuge ed il proprio dovere alla generazione, quanto con la volontà di escludere solamente l'adempimento del diritto-dovere assunto.

Analoghe considerazioni debbono farsi per quanto attiene alla « tenacità » nell'osservanza del proposito di non-generare.

Del resto, ci sembra, che la stessa sentenza della S. R. Rota 11 maggio 1944 abbia avvertito il nucleo centrale della questione là dove afferma « che la qualità perpetua ed assoluta della esclusione, oltre che dalle parole usate dagli sposi, si deduce anche dalla qualità e perpetuità della causa per cui gli sposi medesimi vollero escludere il « bonum prolis ».

4) La sentenza che annotiamo ha fatto, come ci sembra, un notevole passo avanti nei confronti dei principî tradizionali; ci sembra, anzi, che tale sentenza contenga in germe la tesi che intendiamo sostenere.

Acutamente osserva il Rev.mo Ponente: « Immo si res intime perspiciatur, adjungendum est videtur pactum et conditionem, « *per se* », praesumptionem reiecti iuris non gignere, *cum sint dumtaxat formae solemniores* quibus propositum ad extra manifestetur, *dum vehemens praesumptio exclusi iuris revera emergat ex ipsa exclusione, si nullis sit circumscriptis limitibus, scilicet ex perpetua et absoluta voluntate exclusiva* ».

Il patto e le condizioni, dunque, non sono altro che « formae solemniores », le quali non possono generare alcuna presunzione « in sè », mentre le possono soltanto in funzione della volontà che ad esse sta in rapporto di causa ad effetto. La presunzione dell'esclusione del diritto sorge, invece, secondo la sottile osservazione dell'estensore « ex ipsa exclusione » purchè « nullis sit circumscriptis limitibus », cioè dalla perpetuità ed assolutezza della volontà esclusiva.

Il problema, secondo le osservazioni che precedono, è impostato nei suoi giusti limiti; si tratta di chiarirlo e di precisarne la portata.

5) L'indagine psicologica intorno al « vero » stato d'animo nel nubente trova numerosi ostacoli. Alcuni generali a tutti i procedimenti giudiziari, altri particolari a procedimenti del genere.

La prova testimoniale e lo stesso interrogatorio della parte relativi ai fatti obiettivi subiscono, anche quando coloro che rendono la testimonianza o l'interrogatorio sono in perfetta buona fede, la deformazione dovuta alla imprecisione del ricordo, al temperamento (analitico o sintetico, freddo o passionale, ecc.) di colui che riferisce le circostanze, al tempo più o meno lungo trascorso dal fatto al momento della dichiarazione ecc.

Quando, poi, la parte ha un interesse notevole a nascondere il vero e quando i testi facciano difetto, (non è raro che il contraente, specie se si tratti della donna, non abbia partecipato ad alcuno il suo proposito), ovvero quando siano scientemente imprecisi (reticenti o addirittura falsi) per agevolare o danneggiare una delle parti nel duello giudiziario con il Difensore del Vincolo, è ben più difficile raggiungere una visione esatta della realtà.

Tutti questi inconvenienti, se si tratta di provare circostanze subiettive, si moltiplicano, per così dire, per il coefficiente dato dalla assoluta impossibilità

pratica per i profani di diritto di esprimere con forma adeguata sottilissimi concetti giuridici.

Queste sono le ragioni per cui la dottrina ed ancor più la giurisprudenza canonica hanno avvertito, come abbiamo accennato, la necessità di ricorrere a presunzioni, e dare un'orientamento pratico al giudicante.

Senonchè i criteri dettati, è bene ripeterlo, ci appaiono equivoci, cioè non idonei a raggiungere il fine per i quali sono stati suggeriti.

La stessa decisione del Vicariato dell'Urbe, pur spostando decisamente la questione sul terreno obiettivo, affermando: « vehemens praesumptio ... emergat ex ipsa exclusione, *scilicet ex perpetua et absoluta voluntate exclusiva* », non prende posizione decisamente netta e non porta le premesse logiche fino alle naturali conseguenze.

Quando può dirsi, infatti, che la volontà di escludere la prole è perpetua ed esclusiva?

Indubbiamente quando la causa remota o prossima, che ha mosso la volontà del nubente, appare esclusiva e perpetua; onde la soluzione del problema risiede nella « causa » obiettivamente considerata e determinante la volontà.

La causa, infatti, concreta l'« elemento obiettivo » sul quale unicamente può trovare solido fondamento il principio discriminatore tra la volontà diretta ad escludere l'obbligo ed il suo esercizio; e ciò in quanto, orientata l'indagine sulla natura della causa, vengono rimossi quasi tutti gli inconvenienti derivanti dalla valutazione delle risultanze processuali.

Ai testi, invero, sarà più difficile colludere se loro venga richiesto di indicare « perchè » il nubente volle escludere la generazione della prole; alla parte ed ai testi medesimi sarà più facile chiarire la portata della riserva e dei fatti a loro conoscenza chiedendo loro « perchè » la riserva stessa venne formulata.

La perpetuità, dunque, e l'assolutezza della causa concretano, secondo il nostro avviso, quella « vehementissima praesumptio » a favore dell'esclusione del diritto, cui accenna la decisione riportata, presunzione che fonda su di un elemento obiettivo indiscutibile, quale è appunto la esistenza della causa.

Nè si obietti che con una causa perpetua ed assoluta può coesistere una volontà temporanea e condizionata.

Praticamente tale ipotesi concreta un'eccezione la quale mentre da una parte conferma la regola per cui ad una causa perpetua e assoluta fa riscontro una volontà diretta ad escludere lo « ius », d'altra parte postula una rigorosissima prova in punto alla limitazione dell'esclusione all'« exercitium iuris ». Tale prova, secondo i principî generali « incumbit ei qui asserit », cioè dovrà essere fornita dal Difensore del Vincolo con argomenti certi ed inequivocabili, quali documenti, testimonianze ineccepibili ecc.

Riassumendo, riteniamo che *il dubbio derivante dall'indagine psicologica* (difetto di prova, ovvero equivoche espressioni usate dalle parti o dai testi), *non deve prevalere sulla obiettività perpetua ed esclusiva della causa.*

Può darsi, ed in concreto spesso se ne ha conferma, che la « causa » obiettivamente non sia « in sè » perpetua ed esclusiva; cionondimeno il principio sostenuto, della assoluta prevalenza della « causa exclusionis » su ogni altro elemento, (pactum, conditio, tenacitas servandi propositi ecc.), non viene vulnerato.

Difatti l'esperienza insegna come sovente una causa che il tempo potrebbe rimuovere, genera nel nubente uno stato d'animo tale (es. timore), per cui la perpetuità e l'esclusività si concreta nello stesso atto di volontà, quale effetto di una causa prossima, lo stato d'animo, a sua volta effetto della « causa » principale o remota.

L'indagine, allora, non deve perdere il suo prevalente criterio obbiettivo, ma la ricerca deve essere particolarmente *diretta*, tenuti presente il sesso, l'età, la salute, ecc. delle parti, all'*accertamento del nesso di causalità ed alla proporzione tra la « causa prima » e lo stato d'animo, « causa seconda » da essa generata.*

In altre parole, valutato il nesso di causalità e di proporzione tra la causa prima e la causa seconda, e tra la causa seconda e l'effetto (voluntas excludendi), non sarà difficile stabilire, *attraverso le circostanze di fatto che agirono sul contraente*, se la causa « prima » obiettivamente non esclusiva e perpetua, tale sia divenuta subiettivamente per opera del soggetto.

* * *

Concludendo ci pare di poter affermare che l'elemento discriminatore tra lo « ius » e l'« exercitium iuris » risiede nella « causa », all'accertamento della quale è sufficiente l'indagine obiettiva, che, a differenza dell'indagine psicologica, preserva la decisione da errori in senso positivo o negativo sull'esistenza del vincolo sacramentale.

Con ciò non intendiamo affermare che il giudicante debba rinunciare ad una rigorosa indagine subiettiva; affermiamo soltanto che i risultati della indagine psicologica debbono cedere a quelli dell'indagine obiettiva, quando i dubbi insorgenti dalle equivoche o deficienti dichiarazioni delle parti e dei testi coesistano con una causa obiettivamente o subiettivamente perpetua ed assoluta.

Ci pare, infine, che tale affermazione di principio non contrasti con l'orientamento della più recente giurisprudenza canonica ansiosa di ancorare la « subtilissima distinctio » a sponde più solide.

Avv. Prof. Giulio Lenti
avvocato rotale

DUBBI

1

Sanazione in radice

Tizio meridionale ha sposato Caia. Militare durante l'occupazione alleata e la divisione in due della penisola, contrasse in alta Italia un altro matrimonio con Sempronia, servendosi di atti notori in mancanza di documenti ed invocando l'art. 13 della Legge. Scopertosi l'inganno, fu imprigionato e la prima moglie intervenuta ne ottenne la libertà. Ora il parroco del luogo nativo viene a scoprire che al primo matrimonio ostava un impedimento dirimente, che non fu dispensato, e chiede la sanazione in radice *insciis partibus*.

Il caso sembrerebbe semplice, ma è complesso e di difficile soluzione. Diciamo anzitutto che la sanazione in radice è un rimedio estremo che la Chiesa usa solo quando la rinnovazione del consenso nella forma canonica è moralmente impossibile, però colla condizione essenziale e naturalmente insostituibile che il consenso matrimoniale già prestato *perseveri*, cioè non sia stato revocato od interrotto e duri ancora. Nel caso esposto quindi la sanazione in radice comporterebbe la dispensa dall'impedimento esistente, la *fictio juris* che questa dispensa fosse stata concessa prima della celebrazione del matrimonio e perciò stesso la dispensa dall'obbligo di rinnovare nella forma prescritta il consenso, che non abbia perduto la sua efficacia naturale.

Ora Tizio dopo il primo matrimonio invalido, ne contrasse un secondo: sorge quindi il dubbio se questo sia talmente valido da annullare il consenso precedente. Dirà qualcuno: Tizio, sposando la seconda volta, sapeva di essere già legato indissolubilmente con un'altra donna, quindi era certo di compire un atto nullo. Ma si può rispondere che la validità o meno del matrimonio non dipende dalla persuasione degli sposi, i quali possono compiere un atto nullo credendo che fosse valido o viceversa. La soluzione del dubbio quindi non dipende dalla convinzione di Tizio, ma piuttosto dalla sua *intenzione* e *volontà*, dato che il matrimonio si fonda sul *consenso* matrimoniale.

Se pertanto Tizio, contraendo la seconda volta intendeva in modo esplicito di ingannare la donna e non assumere verso di lei alcuna relazione permanente, voleva cioè, lontano dai suoi, avere solo un temporaneo godimento materiale ed economico, allora è certo che anche il secondo matrimonio è nullo, escludendosi positivamente lo stesso matrimonio. Ma se egli in quel momento ed in quelle condizioni si trovava in tale stato d'animo e desiderio da decidere anche solo internamente: « se io non fossi vincolato con Caia, sposerei volentieri questa Sempronia », credo che nessuno potrebbe asserire con sicurezza che questo matrimonio sia nullo, giacchè, mancando la condizione indicata a causa

della nullità del vincolo con Caia, rimane la volontà espressa condizionatamente, e quindi il primitivo consenso viene oggettivamente interrotto ed effettivamente decade.

Opiniamo pertanto che nel caso non possa permettersi nè la rinnovazione del consenso fra Tizio e Caia (dopo ottenuta la dispensa dall'impedimento esistente), nè la sanazione in radice del loro matrimonio, se prima non si provi in modo legittimo e definitivo che il secondo matrimonio sia stato nullo. Ed allora, essendo necessario che gli interessati vengano a conoscenza di tutto, non si può più parlare di sanazione in radice e tanto meno « insciis partibus ».

G. M.

2

Validità di procura

Un operaio italiano che lavora in Francia, ha mandato una procura per contrarre matrimonio, sottoscritta da lui e dal Missionario Cattolico Italiano per l'assistenza agli italiani all'estero. È valida questa procura?

Il can. 1089 stabilisce le norme per la celebrazione del matrimonio per procura. I primi due paragrafi del canone trattano delle condizioni essenziali per la validità del mandato procuratorio e fra l'altro si legge che esso debba essere « subscriptum a mandante et vel a parocho aut Ordinario loci in quo mandatum fit, vel a sacerdote ab alterutro delegato, vel saltem a duobus testibus ». Quindi a prima vista, supposto anche si avverino le altre condizioni, la procura in parola dovrebbe dirsi nulla, ed, in caso di urgenza che non permettesse l'invio di una nuova procura valida, se ne dovrebbe chiedere la sanatoria alla S. C. dei Sacramenti.

Ma una tale recisa risposta potrebbe non esser conforme alla realtà. E per questo è necessario considerare le circostanze. I Missionari Cattolici Italiani per l'assistenza agli Italiani all'estero (tranne il personale navigante) non hanno dalla S. Sede alcuna facoltà, ma dalla S. C. Concistoriale sono presentati agli Ordinari del luogo, da cui essi ricevono le opportune facoltà. Queste pertanto possono differire da diocesi a diocesi a seconda delle diverse concessioni. D'ordinario i Vescovi concedono loro di amministrare i sacramenti ed esercitare il ministero, ma non possono dare la delega generale per assistere ai matrimoni. Fatta questa eccezione, di fatto i detti Missionari sono autorizzati dai Vescovi locali a tutte le pratiche come se fossero vice parroci.

Ciò premesso, diciamo che, se il Missionario, il quale ha firmato la procura, ha avuto dall'Ordinario del luogo le facoltà abituali dell'assistenza religiosa agli Italiani senza alcuna limitazione (tranne quella suddetta voluta dal Codice), egli deve considerarsi come delegato dall'Ordinario e quindi la procura è valida riguardo alla forma. Ma se non avesse avuto che facoltà determinate ed in

esse fosse esclusa quella di garantire la manifestazione della volontà di contrarre matrimonio per procura, il documento è nullo per difetto di forma.

Questo nostro giudizio è confermato dal fatto che la sottoscrizione del mandato non è riservata al parroco in modo esclusivo (ciò che richiederebbe un rigore maggiore nell'interpretazione della legge), ma egli è richiesto come un teste qualificato, facilmente e liberamente sostituibile anche con due testi comuni; giacchè il fine della legge è la garanzia che quel documento esprima la effettiva volontà del mandante. Non crediamo quindi di andare contro la mente del legislatore se, in mancanza di una delega distinta ed esplicita (del resto non richiesta per iscritto), consideriamo come delegato implicitamente ad hoc il Missionario suddetto; come valida riterremo pure la firma di un vice parroco nominato senza riserve, anche senza una delega esplicita del suo superiore.

E. C.

« DISCUTIAMO SUL DIVORZIO »

Il P. A. Oddone, S. J., ha così intitolato il volumetto pubblicato dalla Soc. Ed. « Vita e Pensiero », in cui raccoglie una serie di articoli da lui pubblicati ne « La Civiltà Cattolica » (1).

Soffermiamoci su tale argomento, così triste, eppure di tanta attualità.

Studia il ch. A. la questione dell'indissolubilità del matrimonio sotto un triplice aspetto, cioè in relazione alla legge naturale, cristiana, civile, che ci riguarda come uomini, cristiani, cittadini.

Riguardo al primo punto, l'indissolubilità è voluta nel matrimonio dalla legge naturale, (che fa cadere automaticamente i due sofismi più speciosi e più frequentemente usati dai sostenitori del divorzio (2), che cioè: 1) l'indissolubilità è solo un'imposizione della Chiesa cattolica; 2) il divorzio non sarebbe certo imposto dalla legge, ma coesisterebbe colla piena libertà), il P. Oddone arriva alle seguenti conclusioni:

« 1) È indissolubile il matrimonio per il suo carattere di *speciale* contratto (3), che unisce inseparabilmente due esistenze in una sola, due esseri quasi in un solo essere, che li integra e li completa sotto l'aspetto spirituale.

2) per le leggi del cuore, le quali proclamano che l'amore dei coniugi deve estendersi a tutte le circostanze della loro vita, deve essere perenne.

3) per i gravi e sacrosanti diritti e bisogni della prole, che solo in tal modo può essere perfettamente e convenientemente allevata.

4) per la sua funzione integrativa dei sessi, che si completano tra loro dal lato morale e intellettuale.

5) per gli interessi della famiglia e della società, che soltanto nella stabilità assoluta del vincolo coniugale trovano la loro tutela e la loro prosperità.

---

(1) Cfr. 1946, II, pp. 249-258; IV, pp. 27-34; IV, pp. 338-348; 1947, I, pp. 106-115; I, pp. 359-370.

(2) Cfr. « Divus Thomas », 1947, p. 111-114.

(3) Sarebbe un grave equivoco e sofisma paragonare il contratto del matrimonio agli altri contratti e dedurne quindi il potere di rescinderlo nei coniugi contraenti. Il matrimonio è bensì un contratto, ma *naturale*, cioè assume dalla natura le sue leggi. Gli uomini non possono foggiarlo a loro piacimento, ma devono intenderlo solamente in quel modo determinato da natura. Il consenso degli sposi è fattore di questa o di quella unione coniugale, non dell'istituto matrimoniale, la cui costruzione etico-fisiologica è tutta, e solo, da natura. Il consenso, in altre parole, fa verificare o concretare il fatto contrattuale, ma non ne plasma la natura, non ne disegna l'essenza (*ib.* p. 36).

Il divorzio quindi deve considerarsi giuridicamente nullo e moralmente turpe per tutti gli uomini senza eccezione, perchè tutti sono ugualmente soggetti alla legge naturale » (*ib.* p. 36-37).

Il matrimonio nella sua struttura è un'istituzione naturale, non dovuta alla libertà umana, perchè la natura ne determina l'essenza, ne prestabilisce il fine, ne pone le qualità intrinseche e fondamentali: l'unità e l'indissolubilità, imperiosamente richieste dalla finalità morale e dalle funzioni del matrimonio, dal benessere dei figli e degli sposi, dal vantaggio della famiglia e dall'interesse della società.

Se poi guardiamo tutto questo alla luce della legge di grazia, vediamo l'indissolubilità restaurata da Cristo, sigillata di una consacrazione sacramentale, l'inseparabilità del Sacramento dal contratto, che viene nobilitato intrinsecamente con perfezione nuova e più sublime. Invano quindi i fautori del liberalismo insistono sulla distinzione tra il contratto e il Sacramento, tra il matrimonio civile e il matrimonio religioso, per inferirne che tra cristiani possa darsi contratto matrimoniale legittimo che non sia Sacramento, o che l'autorità civile, senza toccare il matrimonio religioso, possa sciogliere il matrimonio civile. Non c'è, nè vi può essere, per i cristiani, che un solo legittimo matrimonio, quello che è ad un tempo contratto e Sacramento.

Quale il potere dello Stato sul vincolo matrimoniale? Solamente ha il diritto sulle cose accessorie al matrimonio, sopra i suoi effetti meramente civili (ad es. la costituzione legale della dote, la successione ereditaria). È incompetente lo Stato sulla sostanza del matrimonio, che è una *res sacra*. Quindi una legge civile, che sancisca il divorzio, anche limitato, compie un attentato alle esigenze della natura e della religione, fa un'ingiuria al diritto naturale e alla coscienza cristiana, ai diritti naturali dell'uomo; sarebbe una disposizione immorale, un provvedimento di natura sua antinaturale, antiumano, antifamiliare, antisociale, anticristiano, antinazionale.

Di fronte a questi sacrosanti diritti la Chiesa cattolica è sempre stata coerente a sè stessa. La sua storia lo sta a testimoniare. Dai primi tempi, attraverso il medio evo, nello scisma d'Inghilterra, nella vertenza napoleonica, i Papi furono i vindici tenaci dei diritti matrimoniali conculcati. In tempi recenti l'enciclica *Arcanum* di Leone XIII, l'enciclica *Casti Connubii* di Pio XI, i *Discorsi agli sposi* di Pio XII (specialmente quello del 22 aprile 1942) testificano il vigile interessamento della S. Sede ad allontanare dal popolo cristiano gli elementi disgregatori e dissolvitori della sua salda compagine familiare.

Anche in Italia si sono riaccese, a somiglianza delle febbri periodiche, le discussioni intorno alla indissolubilità del matrimonio. Le situazioni politiche fanno riaffacciare le teorie divorzistiche e crescerne di numero e di audacia i fautori. Richiamano alla memoria i tentativi parlamentari dopo il '70 dello Zanardelli, del Villa, del Berenini, per introdurre il divorzio nel nostro paese. Essi s'infransero contro la compatta resistenza dei cattolici, animati dalla viva parola di Leone XIII, il quale nell'*Allocuzione* del 16 dicembre aveva detto: « Se merita pur qualche peso la parola apostolica, se da ultimo va in qualche modo apprezzato il paterno sentimento verso la patria comune, Noi non solo ammoniamo, ma scongiuriamo per ciò, che hanno di più caro e di più sacro, coloro tutti, dalle cui deliberazioni pende la proposta legge sul divorzio, a voler desistere dal tentativo ». I Patti Lateranensi coll'art. 34 innalzarono contro il divorzio una solida barriera (1). Ma ora il rinnovato clima di libertà porge ai simpatizzanti del divorzio un terreno propizio per le loro manovre. La radio, la stampa quotidiana, i contradditorii, i cicli di conferenze, non fanno che rivangare e plagiare i vecchi argomenti già tante volte confutati e le solite difficoltà, di ordine sopratutto empirico-sentimentale, dai più ridicoli sottoprodotti del romanticismo ottocentesco alla Sand o alla Dumas a base di casistica prettamente sentimentale.

Questo il problema prospettato dal P. Oddone nel suo volumetto, che abbiamo cercato di riassumere nelle sue linee principali.

---

(1) « Lo Stato italiano volendo ridonare all'istituto del matrimonio che è base della famiglia, la dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

L. Mengoni in « Rivista del Clero italiano » (1947, pp. 272-281) ha trattato della giustificazione razionale giuridica dell'art. 149 c. c. (1) sul terreno teorico, per coglierne il *propter quid*, il supporto razionale, e dimostrare che il matrimonio è indissolubile non perchè c'è l'art. 149, ma, al contrario, che, in quanto il matrimonio è — secondo giustizia — indissolubile, c'è e deve esserci un art. 149.

Il sillogismo del dottrinarismo liberale, ispirato alla filosofia individualista della rivoluzione francese, è questo: il contratto è dissolubile; il matrimonio è un contratto; *ergo*, il matrimonio è dissolubile (2).

Com'è possibile paragonare il matrimonio ad un contratto di somministrazione o di appalto o ad un affare di compra-vendita? Ciò ripugna, prima ancora che al senso morale e giuridico, al più elementare senso comune. Si scopre, così, l'errore fondamentale di logica giuridica in cui cadono i sostenitori del divorzio che partono dalla premessa contrattuale: essi dimenticano che l'analogia del matrimonio, come atto, con gli altri contratti, si ferma alla struttura formale, mentre profondamente diverso ne è il contenuto sostanziale. Ora — per un canone basilare della scienza giuridica — è proprio questo contenuto, di ordine finalistico, teleologico, che conta per la definizione degli effetti giuridici di un negozio, non l'elemento strutturale: quest'ultimo ha semplicemente ragione di *mezzo* per l'introduzione nel mondo giuridico di nuovi effetti, cosicchè la medesima forma può servire per l'introduzione degli effetti più svariati; ma il contenuto e la disciplina dell'effetto si plasmano sul contenuto teleologico che attraverso la forma negoziale si esprime. Ed è certo che la *causa finalis* del contratto matrimoniale ben differisce da quella di una vendita o di un appalto.

Inoltre, secondo la dottrina giuridica moderna, unica *causa efficiens* degli effetti giuridici è l'ordinamento giuridico; loro elemento genetico è nella volontà della norma, non nella volontà delle parti, le quali non hanno valore di causa, ma soltanto di *condizione*: l'ordine giuridico, cioè, condiziona l'attualità dei suoi effetti, già astrattamente previsti, a un fatto volontario (contratto) dell'uomo.

Questo avviene nel *contratto a favore di terzi* (art. 1411 c. c.); in esso la volontà umana decide sì circa l'esistenza e il contenuto dell'effetto, ma non più circa la durata: qui è il *limite* del concetto di dissolubilità del contratto: questa cessa e subentra l'indissolubilità, quando la situazione contrattuale coinvolga l'interesse di un terzo.

Nel matrimonio, la volontà umana decide soltanto circa l'esistenza dell'effetto predisposto

---

(1) « Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi ».

(2) Il Prof. A. P. Sereni in *Nuovo Digesto Italiano* (V, p. 101), dopo aver rilevato che i più acuti studiosi italiani del grave problema, quali il *Pisanelli*, il *Gabba*, il *Filomusi*, il *Gianturco* e il *Polacco* si sono pronunciati in Italia contro il divorzio (indizio dell'orientamento psicologico del popolo italiano), osserva che « un primo punto debole nell'atteggiamento di molti divorzisti in Italia è stato di non aver voluto propugnare la causa del divorzio per un'intima convinzione della bontà intrinseca di tale rimedio, ma soltanto come mezzo di lotta per sottrarre le masse all'ascendente della Chiesa cattolica in Italia, offrendo loro un rimedio desiderato da molti, ma del quale costoro non avrebbero potuto far uso se non ponendosi in netto antagonismo con la Chiesa ».

« Un gravissimo equivoco dei divorzisti — osserva poi il ch. A. — è stato poi di voler accentuare il carattere contrattuale e privatistico del matrimonio per far derivare da tale premessa la conseguenza della dissolubilità del vincolo per la volontà delle parti che l'avevano costituito.

« Ora, esaminando con serenità gli argomenti pro e contro l'istituzione del divorzio, è facile osservare: 1) che non è ammissibile negare sia la presenza dell'elemento pubblicistico nel matrimonio, sia l'assurdità di pensare che lo Stato possa disinteressarsi alla sorte di un rapporto che, come questo, ha fondamentale importanza politica e sociale; 2) che quindi anche il problema del divorzio va impostato e risolto sul piano di un bene inteso interesse dello Stato.

« Posto il problema su questo piano, è facile considerare che, anche dal punto di vista dello Stato, la tesi dell'indissolubilità del matrimonio può trovare piena giustificazione, e ciò specialmente allorchè i rapporti tra Stato e famiglia siano dal primo congegnati in modo di affidare a quest'ultima determinati poteri e funzioni che non potrebbero essere esercitati in seguito al divorzio ».

dall'ordinamento giuridico; ma la determinazione del contenuto, che non può essere foggiato in modo diverso da quello prefissato dal diritto obiettivo, e la conservazione del rapporto sono ad essa del tutto sottratti. Il terzo, in questo caso, è il figlio! E dietro il figlio, la società intera di cui quello dovrà diventare membro operoso, lo Stato di cui dovrà diventare cittadino fedele.

La premessa maggiore del sillogismo sopra riportato si rivela, pertanto, falsa. Bisogna specificarla così: il contratto è dissolubile fino a quando non entri in contatto con un interesse giuridicamente tutelato di terzi, nel nostro caso, dei figli. « L'argomento dei figli è e sarà sempre — conclude il M. — lo scoglio insuperabile, contro cui andrà a cozzare la tesi del divorzio: argomento non solo morale, ma anche di pura scienza giuridica » (1).

La minore, il matrimonio è un contratto, è esatta. Ma, a differenza degli altri contratti, si inserisce in un complesso fenomeno della natura universale, che trova il suo punto di partenza nel dato biologico primitivo del richiamo del sesso e il punto terminale nel dato sociale della famiglia, ispirata alla conservazione della specie, e quindi della società e dello Stato: la finalizzazione universale della famiglia, che trascende i propri fini individuali. Qui sta la vera fisionomia del contratto matrimoniale, inconfondibile con gli altri contratti, consistente nell'accettazione di quel fine trascendente, proposto dalla norma naturale, e nella subordinazione ad esso della volontà e dei fini egoistici dei contraenti, che faceva scrivere al Proudhon: « Il matrimonio è la subordinazione dell'amore alla giustizia, subordinazione che può giungere anche alla negazione dell'amore ».

Queste le conclusioni, a cui perviene il ch. A. nella sua densa e stringata argomentazione, da noi presentate in forma riassuntiva.

Contro chi esalta i vantaggi sociali del divorzio, molto più dei ragionamenti teorici sarebbero efficaci e incontrobattibili le risposte dei fatti. La legislazione divorzistica in funzione in altri Stati ha già dato i suoi risultati controllati e controllabili. Ne dà un cenno A. Tondi in « Ecclesia » (1947, p. 412). In Francia, i 4.000 divorzi nel 1884, sono arrivati a 32.472 nel 1921; in Germania, i 6.862 divorzi del 1885, sono saliti a 40.722 nel 1930. Dopo la guerra 1914-1918, l'aumento della percentuale relativa (non dell'assoluta) dei divorzi è stato del 32% in Norvegia e in Cecoslovacchia, del 35% negli Stati Uniti, del 38% nell'Olanda e nella Svizzera, del 48% nella Svezia, del 73% nella Danimarca. In Francia si hanno al giorno d'oggi 45.000 divorzi all'anno (il 15% rispetto al numero dei matrimoni nuovi, celebrati pure nell'anno)! Nei centri urbani la percentuale raggiunge non di rado il 25% (il quarto dei matrimoni!), e anche il 30%; in certe categorie professionali si arriva al 60%.

Dinanzi a simili catastrofici risultati, che si voglia farne la triste esperienza anche nel nostro Paese?

plac.

LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE

« Poteva sembrare sino a qualche tempo fa che la questione della fecondazione artificiale si potesse considerare come pura possibilità teorica; la Chiesa ha pronunciato il suo definitivo giudizio con la nota pronunzia del S. O. del 24 marzo 1897; non c'era luogo a discussioni. La questione si ripresenta invece ora; la pratica della fecondazione artificiale nell'uomo sta prendendo estensione ed applicazioni tali da legittimamente preoccupare e da indicare che una opera di difesa è necessaria ed urgente ».

---

(1) La ragione giuridica dell'indissolubilità del matrimonio sterile si coglie nella struttura della norma giuridica, il cui carattere essenziale è l'astrattezza, cioè la previsione *per tipi*: ora il tipo normale è certamente dato dal matrimonio prolifico, mentre il matrimonio sterile è un *accidens*. Per la giustificazione filosofica, v. S. Tommaso, *Suppl.*, q. 67, art. 1, ad 4. Per una argomentazione tratta dalla natura della copula, v. Viglino, in *Il Diritto Eccl.* 1928.

Così ha ripreso la questione il P. A. Gemelli ne « La Scuola Cattolica » (*La fecondazione artificiale secondo la teologia morale cattolica*, 1946, pp. 273-291; 1947, pp. 3-16) (1).

Il P. Fr. Hürth, S. J., ne aveva trattato nella « Nouvelle Revue Théologique » (*La fécondation artificielle. Sa valeur morale et juridique*, 1946, pp. 402-406) (2). Secondo il ch. A. *a*) dal *punto di vista biologico*, unica via aperta è quella dell'atto coniugale naturalmente compiuto (rapporto corporale, unione dei sessi, fecondazione naturale); *b*) dal *punto di vista della morale naturale*, l'analisi dell'apparecchio sessuale psicosomatico costringe a dire che il diritto d'uso dell'uomo sull'organismo sessuale, e in particolare sulla cellula germinale, è limitato al compimento dell'atto coniugale naturale, incluso tutto ciò che naturalmente prepara quest'atto, l'accompagna e ne consegue; *c*) dal *punto di vista teologico*, la « Casti Connubii » del 31 dicembre 1930 non fa cenno di f. a., la *1 Cor.*, 7, 3-4, parla solo di diritto e di dovere dell'atto coniugale, e il decreto del S. O. del 24 marzo 1897 risponde con un semplice *negative* alla domanda sulla liceità della f. a. nell'uomo; *d*) dal *punto di vista giuridico*, deve intervenire la legge civile e canonica per regolarne le conseguenze. Nella f. a. si potrà avere la procreazione biologica, ma non la vera paternità. La f. a., sia legittima che illegittima, non si connette che col concetto di padre. Se il modo artificiale di procreare non fa parte dei diritti acquisiti nel matrimonio, il frutto che ne segue, il figlio, è privo di diritti. La disposizione legale per cui solo il riconoscimento del marito decide della legittimità del figlio, nato nel matrimonio, non toglie il fatto della sua origine illegittima, e nel diritto canonico il figlio resta illegittimo. Circa la questione teologico-canonica della consumazione del matrimonio, ci si può domandare se la f. a., che ha il suo effetto, renda indissolubile il matrimonio. L'A. sta per la negativa, perchè non ci fu vera consumazione naturale del matrimonio, parte sostanziale del contratto.

Il Can. P. Tiberghien, professore di deontologia medica alla Facoltà Catt. di Lilla, che aveva già trattata la questione più ampiamente in « Mélanges de Science religieuse » (1944, pp. 339-344), nella « Nouv. Rev. Théol. » (1946, pp. 819-820) ribatteva al P. Hürth. Secondo P. Hürth la differenza dei sessi è interamente ordinata alla procreazione e all'atto coniugale, che ne è il mezzo naturale. In tal caso l'atto coniugale è un atto biologico, genetico, al punto da non differire in se dall'accoppiamento degli animali. Il Tiberghien nota che l'analisi puramente biologica di tale atto è insufficiente per basare un giudizio morale sul medesimo. « L'acte coniugal n'est pas un simple accouplement: c'est aussi un gest d'amour » (3).

Per l'interferenza di queste due funzioni, bisognerebbe essere meno severi nel condannare ogni forma di f. a. Egli pensa che nell'atto coniugale possono darsi delle « anomalie », che non sono « illegittime »: in esso non bisogna considerare l'istinto della procreazione separato dalla legge dell'intimità. Tale intimità giustificherebbe le « anomalie ».

Il P. Hürth (*ib.*, p. 821) replica, affermando che l'anomalia e la illegittimità di un atto non si giustifica con la distinzione astratta tra funzione di procreazione e funzione di intimità. In generale si può ammettere « qu' un acte qui présente des anomalies reste légitime du moment que ses fins essentielles intrinsèques sont respectées et que ces anomalies se justifient par des circonstances anomales ».

Il P. Gemelli (*l. c.*), compendiate le numerose pubblicazioni in materia in Italia e all'estero, espone lo stato attuale del problema, le opinioni dei trattatisti di teologia morale, come pure il punto di vista medico.

Dopo aver fatto osservare il grande sviluppo della zootecnica in questa materia nei suoi riflessi economici, fa rilevare il ch. A. che l'uomo non è un animale da cortile, da latte o da carne

(1) Lo studio è stato pubblicato anche dalla Soc. Ed. « Vita e Pensiero », Milano, 1947, in-16°, 75 pp., L. 100.

(2) Cfr. per una più completa rassegna il « Divus Thomas », 1947, pp. 114-118.

(3) Cfr. articolo *Génération et amour* del Dott. R. Biot in « Nouv. Revue Théol. » (1947, pp. 32-48).

pregiata. Pure, grande è stata l'influenza sulla mentalità biologica di molti medici. Ad es. il Chiarotti in « Archivio penale » (1945) esamina i riflessi della f. a. nel diritto penale e nel diritto civile, ipotizzando le varie eventualità che si possono dare. L'Alfieri, illustre ginecologo italiano, in « Chimica nuova » (1945), non appare un propugnatore della f. a. e mantiene una posizione non decisa; conclude scrivendo che « ... dal punto di vista puramente fisiologico, o meglio vorrei dire brutale, la fecondazione artificiale con lo sperma di un datore selezionato offre maggiori possibilità di successo. Ma la vita dell'uomo e quella di tutta l'umana società ha un fine ben più alto di quella dei bruti!... Ho cominciato il mio scritto affrontando un problema medico importante della vita del corpo... e sono costretto a chiuderlo con l'impostazione di un altro problema, ancora più grave, che interessa la vita dello spirito! Ho fatto un punto ed ho gettato un allarme; la religione, la morale e la legge sono chiamate in campo per raccoglierlo ed affrontarlo sulle sue basi reali, per profondamente discuterlo, e prepararne possibilmente la soluzione, che si presenta ormai pressante e minacciosa ».

Il De Martini, giudice del Tribunale di Roma, (*ib.*) arriva alle seguenti conclusioni:

« 1) Sul *terreno penale*, la f. a.: *a*) non può mai concretare i delitti di violenza carnale e di adulterio per assenza di quel contatto sessuale che è elemento materiale imprescindibile dei due reati; *b*) può invece la f. a. di donna non consenziente, coniugata o non, concretare il delitto in ingiuria se vi si ravvisi dal lato obbiettivo un comportamento ingiurioso e dal subbiettivo l'*animus iniurandi*; e ciò anche se soggetto attivo sia il marito (anzi se lo sperma proviene da un terzo, il comportamento del marito è manifestamente ingiurioso); *c*) se la f. a. è imposta alla donna con *violenza* o minaccia, può configurarsi anche il delitto di violenza privata; e ciò pure nell'ipotesi di f. a. imposta dal marito alla moglie con seme proprio o di terzo; *d*) se dalla f. a. deriva un qualunque processo patologico, può anche configurarsi il delitto di lesione colposa; e ciò pure se la f. a. in sè non configuri un reato, purchè tuttavia non vi sia quel pieno e concorde consenso sulla f. a. che, rendendo lecito il fatto, fa venire meno il presupposto del delitto colposo; *e*) talora, poi, la f. a. in relazione ad altre circostanze (induzione in errore, raggiro, proprio profitto con altrui danno) può costituire una vera e propria truffa; *f*) anche a carico della donna fecondata, la f. a. può costituire una responsabilità delittuosa; ciò, oltre che nella ipotesi di truffa, nell'ipotesi di f. a. disposta da donna coniugata contro o senza volontà del marito; sopratutto se lo sperma proviene da un terzo è possibile configurare il delitto di ingiuria a danno del marito; *g*) responsabile di tutti i suddetti reati è chi ha disposto la f. a.; talora però può aversi concorso di più persone nei reati stessi, o per compartecipazione a mezzo di attività psichica (induzione o istigazione al reato) o per compartecipazione cosciente nell'esecuzione materiale (attuazione della f. a.: responsabilità eventuale, assai frequente, anche del medico che difficilmente per necessità di cose non è a conoscenza — o addirittura non partecipa — alla violenza o minaccia, o allo inganno).

« 2) Sul *terreno civile*, la f. a., pressochè assimilata alla fecondazione naturale nelle conseguenze civili, produce conseguenze penali molto minori di questa, talchè sovente non è configurabile alcun reato. Costituendo ciò un pericolo per la certezza della prole e per l'ordine matrimoniale, è augurabile che il legislatore, se in Italia dovessero ancora estendersi le pratiche di f. a., intervenga a sanzionare penalmente con l'adeguato rigore quei casi di f. a. che, generando tale pericolo o costituendo offesa alla libertà generativa e personalità della donna, si manifestino meritevoli di sanzioni repressive analoghe a quelle che colpiscono, in fattispecie parallele, il rapporto sessuale abusivo, (violenza carnale, adulterio).

« 3) Dal *punto di vista morale*, non può che pervenirsi di massima alla sua disapprovazione. Premesso che la f. a. sugli animali può dare ottimi frutti ed è pienamente approvabile sopratutto in relazione ai suoi futuri sviluppi per la selezione delle razze e per una moltiplicazione su vasta scala, la stessa cosa non può dirsi per gli esseri umani nei confronti dei quali le esigenze dello spirito ed il rispetto della personalità devono avere prevalenza sulle esigenze materiali di qualità e

quantità della generazione. Ridurre ad un intervento medico quella fecondazione che dovrebbe essere l'espressione della unione spirituale e materiale tra l'uomo e la donna, significa spesso dimenticare completamente l'essenza spirituale e la personalità dell'uomo e trasformarlo da soggetto in oggetto degli interessi materiali relativi alla generazione.

« 4) Dal *punto di vista sociale*, ogni persona ha una sfera di libertà nella quale potrebbe benissimo rientrare la facoltà di farsi fecondare artificialmente allorchè ciò abbia una nobile o comunque congrua giustificazione, quale ad esempio d'aver figli e la necessità di sopperire ad una *impotentia coeundi*. Anche dal lato sociale, però, non è giustificabile la f. a. allorchè manchi il consenso della fecondata e, se coniugata, quello suo e del coniuge. In limite fra la valutazione favorevole e quella sfavorevole, sembra trovarsi la f. a. consensuale di donna coniugata con seme di terzo; dato il consenso di entrambi i coniugi e la considerazione del fine, parrebbe di poter concludere nel senso di tollerarla; ma se si pone la questione in relazione alla struttura della società italiana ancora basata sulla eticità dei rapporti familiari e sulla saldezza del vincolo matrimoniale, la conclusione deve essere sfavorevole »...; « nei pasi occidentali ove, in relazione all'esistenza del divorzio, il vincolo matrimoniale non ha quella saldezza che ha in Italia, la f. a., sia pur con seme di persona diversa dal marito, può essere favorevolmente considerata come efficace strumento per la soddisfazione di esigenze private di discendenza artificiale, o di esigenze pubbliche di aumento della popolazione o di eugenia. Ma simili considerazioni non possono estendersi all'Italia.

« 5) Dal *punto di vista utilitario*, non si possono certamente mettere in dubbio i servizi che la f. a. è atta a rendere per la risoluzione di diversi problemi della generazione, sia dal lato quantitativo che dal lato qualitativo; e su questo punto lascio la parola ai medici, limitandomi ad osservare che, data la delicatezza della questione, involgente gravi problemi umani, la valutazione utilitaria non può mai costituire da sè la chiave per un giudizio sociale sulla f. a. » (« Sc. Catt. », 1946, pp. 289-291; *Opusc. cit.*, pp. 42-47).

Il P. Gemelli, descritti i vari aspetti del problema dal punto di vista medico e biologico (1) ed i relativi procedimenti tecnici, riportati dall'Alfieri, conclude che non è possibile legittimare, dal punto di vista medico, la f. a. Messi da parte la masturbazione, l'uso del coito condomato, il coito interrotto, perchè sono atti sessuali compiuti fuori della copula coniugale, non resterebbe che raccogliere il seme dalla vagina, metodo che è, dal punto di vista medico, da respingere, perchè fa correre alla donna il pericolo di infezione. Nessuno di questi metodi è usabile: quindi non è possibile praticare la f. a.

Le opinioni dei moralisti si possono riassumere nei seguenti punti:

1) La f. a., propriamente detta, è ritenuta da tutti i trattatisti illecita. La ragione più comunemente addotta si è che il seme viene ottenuto con un atto, per se illecito.

2) Molti distinguono una f. a. propriamente detta dalla f. a. impropriamente detta o strumentale, o medica, detta anche spermiosemina, ritenuta lecita dalla maggioranza, qualora si osservino alcune condizioni.

3) I trattatisti quasi unanimi (Cappello, Ferreres, Ojetti, Berardi, Noldin, Lehmkhul, Génicot, Eschbach, Bucceroni) ritengono che sia consentita la f. a. impropriamente detta o spermiosemina, perchè nel caso non si fa che usare alcuni « aiuti » all'atto naturale della « copula » legittima.

4) Secondo la maggioranza dei trattatisti è illecito deporre nella cavità uterina il seme emesso, se ottenuto *in precedenza* e raccolto con qualche artificio, qualunque sia questo artificio.

(1) Cfr. *L'insémination artificielle*. - Cahiers Laënnec, 6e année, n. 2, juin 1946, 47 p. [R. Palmer, *Aspects médicaux de l'insémination artificielle*, p. 3-13; R. Savatier, *L'insémination artificielle devant le droit positif français*, p. 14-18; G. Marcel, *Incidences psychologiques et morales*, p. 19-23; R. P. Tesson, *L'insémination artificielle et la loi morale*, p. 24-43; Ch. Larère, *L'insémination artificielle en Angleterre*, p. 44-47].

5) Non vi è completo accordo dei moralisti sul come si debbano intendere gli « aiuti » da dare per ottenere la fecondazione.

Ora il P. Gemelli si pone questa domanda: Quale diritto ha l'uomo nell'uso del suo sperma? Le cellule germinali, gli spermatozoi, si differenziano dalle altre cellule dell'organismo umano, perchè hanno la funzione di trasmettere la vita. Infatti ogni cellula germinale è potenzialmente un nuovo individuo, perchè portatrice della vita paterna; unendosi infatti con la cellula-uovo, portatrice della vita materna, dà origine al nuovo essere. Dato questo, ne segue che l'uomo non può fare uso di essa che per il fine che è intrinseco alla sua natura; mentre l'uomo può « donare » un poco del suo sangue, un pezzo della sua cute, non può donare una cellula germinativa. Essa, in quanto rappresenta il nuovo vivente, che sarà formato dall'unione con un'altra cellula germinale di sesso diverso, può e deve essere usata solo per la terminale azione dell'atto coniugale compiuto secondo natura. Il vero motivo di condanna della f. a. non è tanto basato sulla illiceità dei mezzi usati, ma perchè con essa non si soddisfa al debito coniugale. Il contratto matrimoniale è un contratto naturale; il soggetto e l'oggetto di esso sono già determinati da natura e non dalla volontà del contraente. E in natura uno solo è l'atto veramente legittimo: l'atto coniugale naturale. Quindi la f. a. è al di fuori dei diritti acquisiti per mezzo del contratto matrimoniale e i coniugi non sono in diritto nè ad esigere e neppure sono tenuti a cedere in proposte di questo genere.

Riguardo quindi ai così detti « aiuti », il ch. A. riflette che non si possono usare, perchè si risolvono in una vera e propria f. a. e perciò sono illeciti. L'intervento medico, l'azione di prestare « aiuto » alla fecondazione, ad onta dell'intenzione di chi la compie e del risultato a cui conduce, è un'azione che ha una sua propria e caratteristica finalità; non è un « aiuto »; è un vero atto di f. a. e quindi è illecito.

Dal punto di vista morale l'uomo non ha il diritto di praticare la f. a. Le ragioni della illiceità devono cavarsi sia dall'esame della natura della riproduzione, sia dalla dottrina del matrimonio. Anche la f. a. impropriamente detta non è consentita nè dalla morale naturale nè dalla morale cattolica. Già dal 24 marzo 1897 il S. O. al dubbio: *An adhiberi possit artificialis mulieris foecundatio* rispondeva: *Non licere.*

b. g.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

IL CLERO E LE IMPOSTE STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO

1) La Legge 1° settembre 1947, n. 828 (pubblicata nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1947, n. 202) convalidando, modificando e ampliando il D.L. del Capo Provvisorio dello Stato del 29 marzo 1947, n. 143 (pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1947, n. 73) ha istituito:

a) una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche (art. 1-67);

b) una imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti collettivi (art. 67 *a* - 67 *o*);

c) una imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio.

La prima imposta (straordinaria progressiva sul patrimonio di persone fisiche) colpisce i contribuenti, il cui patrimonio imponibile al lordo della detrazione stabilita nel comma seguente, raggiunge il valore di L. 3.000.000 (art. 28); la detrazione di cui è parola è di L. 2.000.000 (art. 28).

La aliquota è progressiva e va da un minimo del 6% (per i patrimoni di 3.000.000) ad un massimo del 61,61% (per i patrimoni di oltre L. 1.500.000.000) [art. 29].

La seconda imposta (straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti collettivi) colpisce le Società per azioni, le Società a responsabilità limitata, quelle in accomandita semplice e in nome collettivo nonchè le « Istituzioni, fondazioni ed enti morali, che esplicano una attività produttiva di reddito tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria B, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività » (art. 67 *a*).

L'aliquota è del 4% per le società per azioni e a responsabilità limitata; del 2% per le società in accomandita semplice e in nome collettivo e del 3% per le istituzioni, fondazioni ed enti morali come sopra specificati.

La terza imposta (straordinaria proporzionale sul patrimonio) colpisce i contribuenti « tenuti per l'anno 1947 al pagamento della imposta ordinaria sul patrimonio » (art. 68).

2) *Per quanto riguarda il Clero e i beni Ecclesiastici* i provvedimenti legislativi in parola dispongono tra l'altro:

A) Sono esenti dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio:

a) « le Chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquiari e qualunque altro oggetto servente al Culto medesimo » (art. 8, n. 4);

b) « le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie notificate ai sensi dell'art. 5 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, oppure siano soggette a pubblico uso o godimento » (art. 8, n. 6);

c) « le rendite dei benefici Ecclesiastici maggiori e minori » (art. 8, n. 7).

B) Sono esenti dalla imposta straordinaria sul patrimonio degli enti collettivi:

a) « le opere pie, gli Istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le società di mutuo soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli; gli enti il cui fine è equiparato, a norma dell'art. 29, lettera *h*) del Concordato, ai fini di beneficenza e di istruzione e gli assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i corpi scientifici, le accademie e società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali; i *benefici ecclesiastici maggiori o minori* » (art. 67 B, lettera *c*);

b) le Chiese ed ogni altro Edificio destinato al Culto nonchè le cose mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, ecc. come sopra specificate, *anche se appartenenti ad enti collettivi non esenti dalla imposta stessa.*

C) La imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio colpisce « i contribuenti tenuti per l'anno 1947 al pagamento dell'imposta ordinaria sul patrimonio » (art. 68): le esenzioni quindi sono praticamente regolate a norma delle disposizioni legislative riguardanti l'imposta ordinaria sul patrimonio (1).

Sono previste delle facilitazioni (rateizzazione decennale) per il pagamento dell'imposta dovuta dalle opere pie, Istituti ed Enti di beneficenza ed Assistenza ecc. (art. 72).

È da tener presente infine che a norma dell'art. 3 lettera *a*), sebbene trattasi di trasferimento a titolo gratuito, non si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti per la costituzione del patrimonio ecclesiastico.

---

(1) Cfr. R.D.L. 12 ottobre 1939, n. 1529 e L. 8 febbraio 1940, n. 100.

La ristrettezza di spazio non ci consente di entrare in maggiori dettagli anche per quanto riguarda le modalità di denunzia, di accertamento e di pagamento previste dalla Legge 1° settembre 1947, n. 828 e dal D.L. 29 marzo 1947, n. 143.

Roma, 30 settembre 1947.

Avv. Franco Cartoni
Avv. Rotale e Civile

SPIGOLATURE LEGISLATIVE

APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO FRA LA S. SEDE E L'ITALIA IL 16 MARZO - 16 APRILE 1945, CONCERNENTE UNA PERMUTA DI AREE NELLA ZONA DI SAN PAOLO FRA LA S. SEDE E IL MUNICIPIO DI ROMA. — Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note intervenute fra la S. Sede e l'Italia in data 16 marzo - 16 aprile 1945 con il quale vengono riconosciute le immunità, spettanti per diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, alle aree cedute e permutate dal Comune di Roma alla S. Sede con atto stipulato in Roma il 25 settembre 1944. Il decreto entra in vigore il 26 luglio 1947 e produce i suoi effetti dal 16 aprile 1945.

Le aree, permutate per la sistemazione del Piano Regolatore, si trovano nel quartiere Ostiense di Roma, prospiciente la Basilica di S. Paolo; e poichè dette aree, cedute e trasferite dalla S. Sede al Comune di Roma, godevano, giusta l'art. 15 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, il Governo italiano riconosce alle aree cedute e trasferite le stesse immunità. (*D.L.P.* 18 marzo 1947, n. 664: in *Gazz. Uff.*, 26 luglio, n. 169).

PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI. — I contratti verbali e scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione con coltivatori manuali sono prorogati fino a tutta l'annata agraria 1947-48.

La proroga non è ammessa, oltre che nei casi previsti nella lettera *a*) dell'art. 4 del D.L. 5 aprile 1945, n. 157 [*se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedeltà nell'esecuzione del contratto*], anche:

a) se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiari di voler far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che sia o sia stato coltivatore diretto, e la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata;

b) se il concedente voglia compier nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile ai fini della produzione agraria dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

I contratti, verbali e scritti, di affitto a coltivatore diretto (che coltiva il fondo prevalentemente con le proprie braccia e con l'ausilio dei componenti la propria famiglia), sono prorogati a tutta l'annata agraria 1948-49.

L'avente diritto alla proroga può rinunciarvi; la rinuncia deve risultare da atto scritto, o da dichiarazione resa dinanzi all'autorità giudiziaria.

Per le controversie relative è competente una Commissione arbitrale circondariale presso il Tribunale, ed in sede di Appello una Commissione regionale, che sono pure competenti in materia di sfratti già pendenti all'entrata in vigore (4 maggio 1947) del presente decreto. (*D.L.P.* 1° aprile 1947, n. 273: in *Gazz. Uff.*, 3 maggio, n. 101).

PENSIONI A FAVORE DEGLI ECCLESIASTICI ED INSEGNANTI DEI SEMINARI TEOLOGICI DELL'EX REGIME AUSTRO-UNGARICO. — Le pensioni che, ai sensi dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, sono corrisposte a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico sono aumentate del 100 per cento con effetto dal 1° maggio 1945. Detto aumento va computato sulle pensioni in godimento, quali risultano dopo l'applicazione della maggiorazione stabilita dall'art. 24, comma 5°, del R.D.L. 31 marzo 1925, n. 486. La relativa spesa graverà sullo stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il Culto. (*D.L.P.* 17 maggio 1947, n. 530: in *Gazz. Uff.*, 25 giugno, n. 142).

TRATTENUTE DI GRANO, GRANOTURCO... PER I FABBISOGNI FAMILIARI SUL RACCOLTO 1947. — Il presente decreto ripete le stesse linee del precedente D.L. 27 maggio 1946 per la scorsa campagna. Unica differenza l'aumento delle trattenute da 2 q. a 2,40 per il grano e parimenti da q. 1,50 a 1,80 per lo stesso prodotto. È stata conservata la disposizione di trattenuta per i parroci e ordini religiosi sino a q. 1,80, restando esclusi i titolari dei fondi dati in affitto od in enfiteusi, e quelli di canoni e censi livellari. (*D.L.P.* 30 maggio 1947, n. 439: in *Gazz. Uff.*, 16 giugno, n. 134).

APPLICABILITÀ IN FAVORE DEGLI STRANIERI FINO AL 31 DICEMBRE 1948 DELLE DISPOSIZIONI DEL R.D.L. 30 MARZO 1944, N. 94, E DEL D.LGT. 5 MAGGIO 1946, N. 578, CONCERNENTI FACILITAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI RELIGIOSI. — Le disposizioni del R.D.L. 30 marzo 1944, n. 94 e del D. Lgt. 5 maggio 1946, n. 578 (cfr. *Il Monitore Eccl.*, 1946, p. 214), concernenti facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi, sono applicabili fino al 31 dicembre 1948, nei riguardi degli stranieri, sempre che ricorrano le circostanze previste negli artt. 1 e 2 del D.Lgt. 5 maggio 1946, n. 578, cioè, se permanga, nonostante la cessazione dello stato di guerra, la impossibilità degli adempimenti o della presentazione dei documenti, come pure se per la stessa causa lo straniero è impossibilitato di presentare la dichiarazione di cui all'art. 116, primo comma, del codice civile. In tal caso può essere autorizzato a presentare, in sua vece, un atto notorio asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che giusta le leggi, a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio, e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio e residenza dello straniero, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei suoi genitori. L'autorizzazione deve essere chiesta al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella cui giurisdizione il matrimonio deve essere celebrato, unendo alla istanza l'atto notorio su menzionato. (*D.L.P.* 10 luglio 1947, n. 731: in *Gazz. Uff.*, 9 agosto, n. 181).

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI.

25 marzo 1947, nel Palazzo Ap. Vaticano all'augusta presenza del S. Padre, la Congregazione *generale*, in cui si è dato il voto sul *Tuto* alla Beatificazione del Ven. Servo di Dio Fratel Benildo dei Fratelli delle Scuole Cristiane, e sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Ludovico Pavoni, sacerdote, Fondatore della Congr. dei Figli di Maria Immacolata.

22 aprile, nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Raffaele Chylinski, sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.

29 id., nel Palazzo delle Congregazioni a S. Callisto, alla presenza di S. Em. il Card. Alessandro Verde, Ponente della causa della Serva di Dio Suor Maria Bertilla Boscardin, dell'Istituto delle Suore di S. Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori, la Congregazione *antepreparatoria*, in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù della stessa Serva di Dio.

13 maggio, nel Palazzo Ap. Vaticano, all'augusta presenza del S. Padre, la Congregazione *generale*, in cui si è dato il voto sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Leonardo Murialdo, sacerdote, Fondatore della Pia Società di S. Giuseppe.

27 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *ordinaria*, in cui si è discusso sulla introduzione della causa dei seguenti Servi di Dio:

1) Giuseppe Maria Yerovi, dell'Ordine dei Frati Minori, Vesc. tit. di Cidonio e Coadiutore dell'Arciv. di Quito;

2) Maria Francesca della Croce, Fondatrice della Congr. delle Suore della SS.ma Addolorata.

Si è inoltre esaminata la relazione dei revisori degli scritti del Servo di Dio Giuseppe Toniolo, professore dell'Univ. di Pisa, e del Servo di Dio Agostino Pro, sacerdote professo della Compagnia di Gesù.

10 giugno, nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso su due miracoli, operati per intercessione della B. Vincenza Gerosa, Confondatrice delle Suore della Carità della B. Capitanio.

24 id., nel Palazzo delle Congr. a S. Callisto, alla presenza di S. Em. il Card. A. Verde, Ponente della causa di canonizzazione del B. Vincenzo M. Strambi, Vesc. di Macerata e Tolentino, Passionista, Congregazione *antepreparatoria*, in cui si è discusso su due miracoli, operati ad intercessione dello stesso Beato, proposti per la sua canonizzazione.

8 luglio, nel Palazzo Ap. Vaticano, Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso su due miracoli, operati ad intercessione della B . Giovanna di Lestonnac, Fondatrice dell'Ordine delle Figlie della B. Maria V., proposti per la sua canonizzazione.

22 id., nel Palazzo della Congr. a S. Callisto, alla presenza di S. Em. il Card. C. Salotti, Ponente della causa di beatificazione della Serva di Dio Maria della Provvidenza (Eugenia Smet), Fondatrice dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici delle anime purganti, Congregazione *antepreparatoria*, in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù della predetta Serva di Dio.

29 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, Congregazione *ordinaria*, in cui si è discusso sulla introduzione della causa dei Servi di Dio:

1) Sisto Riario Sforza, Arciv. di Napoli, Cardinale di S.R.C.;

2) Giuseppe Moscati, medico, professore dell'Univ. di Napoli.

Si è discusso inoltre sulla riassunzione della causa della B. Maria Goretti, vergine e martire.

NOMINE. — Il S. Padre, accogliendo l'istanza di S. Em. il Card. Domenico Jorio, Prefetto della S. C. dei Sacramenti, d'essere esonerato dagli obblighi di tale ufficio per ragioni di salute, Si è benignamente degnato di nominare Pro-Prefetto della medesima l'Em.mo Card. Benedetto Aloisi-Masella, disponendo in pari tempo

che lo stesso Em.mo Cardinale Jorio conservi il titolo di Prefetto della detta S. C.

L'Em.mo Card. Francesco Marchetti Selvaggiani, con l'augusto assenso di S. Santità, ha proceduto alla nomina del Rev.mo P. Antonio Ferrua S. J. a Segretario della Pont. Commissione di Archeologia Sacra, in sostituzione del compianto Mons. Carlo Respighi.

Con Breve Apostolico, in data 13 giugno, il S. Padre si è degnato nominare l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Dante Enrico, *Prefetto delle Cerimonie Pontificie*.

Con Biglietti della Segreteria di Stato, in data 15 luglio 1947, il S. Padre si è degnato di nominare i RR. PP. Cristoforo Berutti, O. P., Zaccaria da S. Marino e Mauro Grizzana, O. M. Capp., Vittore di Gesù e Maria, O. C. D., Raimondo Bidagor, S. J., Giuseppe Rousseau, O. M. I., e Federico Muzzarelli, della Pia Soc. di S. Paolo, *Consultori della S. C. dei Religiosi*.

UDIENZE SOLENNI. — *23 aprile 1947*, il S. Padre ha ricevuto S. E. il Prof. Alfredo Carbonell-Debali, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

28 giugno, il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Prof. Gioacchino Diaz Gonzalez, dal 6 febbraio 1946 Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario degli Stati Uniti del Venezuela, per la presentazione delle nuove Lettere Credenziali, con le quali il Governo di quella Repubblica, avendo elevata la Legazione al grado di Ambasciata, lo ha accreditato come Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario presso la Santa Sede.

30 id., il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Sig. John Victor Perowne C. M. G., Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Gran Bretagna, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

19 luglio, il S. Padre ha ricevuto S. E. il Sig. François Gentil, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Principato di Monaco, per la presentazione delle Lettere Credenziali da parte di S. A. Seren. il Principe Luigi II.

NECROLOGIO. — *6 giugno 1947*. Di paralisi cardiaca è morto S. E. Mons. Carlo Respighi, Prefetto delle Cerimonie Pontificie, Canonico Decano dell'Arcibasilica Lateranense, Segretario della Pont. Commissione di Archeologia Sacra, *Magister* del *Collegium Cultorum Martyrum*. Era nato a Roma il 17 aprile 1873.

BREVI NOTIZIE

24 maggio 1947. La Congreg. della Fraternità Sacerdotale ha tenuto a La Beuvrière, Lion d'Angers, il suo primo Capitolo Generale, presso la tomba del venerato fondatore, P. Maria Eugenio Prévost. È stato confermato nella carica di Superiore Generale il Rev.mo P. Joseph-André Bergeron.

id. Nuovo Superiore Generale dei Missionari d'Africa (Padri Bianchi) è stato eletto S. E. Mons. Ludovico M. Durrieu, Vesc. tit. di Atribi, nato a Tolosa l'8 agosto 1896.

27 id. Nel 200° Capitolo Generale dell'Ordine dei Servi di Maria è stato rieletto nell'ufficio di Priore Generale il Rev.mo P. Alfonso M. Benetti.

28 id. Nella Casa Madre di Saint-Laurent-sur-Sèvre (Francia) è stato eletto il 16° successore di S. Luigi M. Grignion de Montfort nella persona del Rev. P. Alessandro Josselin.

19 giugno. Nel Capitolo Generale dei Resurrezionisti è stato eletto Superiore Generale il Rev.mo P. Giovanni Mix, nato a Chicago nel 1900.

5 luglio. Il 19° successore di S. Vincenzo de' Paoli, Superiore Generale della Congregazione della Missione e delle 42.000 Figlie della Carità, è stato eletto dall'Assemblea Generale, tenutasi a Parigi, nella persona del Rev.mo P. Guglielmo Slattery, nato a Baltimora (U.S.A.) il 7 mag-

gio 1895, da un anno Consultore-Assistente del Vicario Generale P. Robert. Succede come Superiore Generale al Rev.mo P. Carlo Souvay, eletto nel 1933, e morto a Parigi il 18 dicembre 1939.

10 id. In una conferenza stampa sull'opera della Pont. Commissione di Assistenza, di cui è Presidente, Mons. F. Baldelli ha parlato dell'attività della stessa. Alcune cifre. Dal dicembre dell'anno scorso la P.C.A. ha acquistato 500.000 quintali di grano, 120.000 di granturco, 22.000 di altri grassi, 9.000 di legumi ecc. erogati per le provincie di Genova e Milano, per i 2.000 *refettori del Papa* e l'assistenza alle convivenze, che giunge, solo a Roma, a 95.910 persone, e in occasione di pubbliche calamità... L'ONARMO gestisce 775 mense e 5 ristoranti popolari con 2.000 pasti giornalieri. Colonie estive: 2.979, di cui 734 permanenti al mare o ai monti e 2.245 diurne, con un totale di 847.486 bambini, raccolti sotto le cure di 3.000 sacerdoti, 2.000 medici, 6.000 suore, 43.000 assistenti e 50.000 persone addette ai servizi.

Col contributo dei War Relief Services, della Post-Bellica, dell' UNRRA e dell' ENDSI, la P.C.A. può affrontare una spesa complessiva di 5 miliardi 500 milioni 390 mila lire.

Per 340.000 bambini la P.C.A. riceve un sussidio statale pari a un quinto delle spese; mentre per gli altri 510.000 pensa la Pontificia, come ha pubblicato l'*Osserv. Rom.* del 13 luglio in risposta all'*Avanti!*

13 id. L'*Osservatore Romano* pubblica: « Risulta che da qualche tempo si viene svolgendo da interessati una intensa attività di natura valutaria per importare merci dall'estero con asseriti riferimenti a Istituti Religiosi. Siamo autorizzati a dichiarare che le competenti Autorità ecclesiastiche sono estranee a queste iniziative e mettono in guardia gl'inesperti dai pericoli morali, legali e finanziari, nei quali possono incorrere trattando materia, che richiede piena conoscenza e osservanza di tutte le disposizioni vigenti relative, e seria base su cui poggiare ».

16 id. Nel 99° Capitolo Generale del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco è stato eletto Ministro Generale il Rev.mo P. Giovanni Boccella, Ministro Provinciale della Provincia del S. Cuore negli Stati Uniti d'America.

8 agosto. Ad Immensee (Svizzera) il 2° Capitolo Generale della Società Missionaria di Bethlehem ha eletto Superiore Generale il Rev.mo P. Edoardo Blatter, dal 1943 Vicario Generale della sua Congregazione.

id. Il Capitolo Generale della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria (Missionari di Scheut), riunito a Scheut (Bruxelles), ha eletto a Superiore Generale il Rev.mo P. J. Vandeputte.

id. Superiore Generale dei Missionari di S. Colombano è stato eletto il Rev.mo P. Geremia Dennehy.

27 id. Il 16° Capitolo Generale della Società Salesiana radunato a Torino nell'Istituto di Val Salice ha confermato nella carica di Rettor Maggiore il Rev.mo D. Pietro Ricaldone, successo nel 1932 al Servo di Dio D. Filippo Rinaldi.

3 settembre. Il Capitolo Generale dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (Scolopi), riunito nello Studentato teologico di Monte Mario (Roma), ha eletto a nuovo 36° Preposito Generale il Rev.mo P. Vincenzo Tomek, già Provinciale di Ungheria, nato nel 1892 a Palocsa nella regione Carpatica.

15 id. È stato riconfermato Superiore Gen. dei Fratelli Ospitalieri Figli dell'Immacolata Concezione (Concezionisti) il Rev.mo P. Stanislao Pastori che regge le sorti della Congr. da 27 anni ed è il secondo successore del Fondatore, il P. Luigi Monti.

16 id. Gli Abbati Benedettini, adunati nel Collegio Internaz. di S. Anselmo, in Roma, sotto la presidenza del Rev.mo D. Ildefonso Rea, Abbate di Montecassino, hanno proceduto alla elezione del nuovo Abbate Primate, che il S. Padre si è degnato di confermare, nella persona del Rev.mo Don Bernardo Kälin, Abbate di Muri Gries, della Congregazione Benedettina di Svizzera.

17 id. Il nuovo Superiore Generale dei Basiliani Melchiti del SS.mo Salvatore è stato eletto nella persona del Rev.mo P. Clemente Bardauil.

20 id. Il Rev.mo P. Patrizio McCabe della Provincia Australiana, nato a Yamba (Lismore)

il 6 luglio 1898, è stato eletto Superiore Generale dei Missionari del S. Cuore.

* *Tre grandi manifestazioni di fede in Italia nel mese di settembre.* — Circa 300.000 persone stipavano il 7 settembre piazza S. Pietro per ascoltare l'Augusta Parola del S. Padre e per festeggiare il 25° di fondazione dell'Assoc. U. C.

Oltre 100.000 lavoratori cristiani provenienti dalle schiere dell'A.C. e dalle A.C.L.I. si sono adunati nella piazza del Duomo a Milano.

A Bologna, nell'ippodromo, 120.000 giovani cattolici dell'Italia centro-settentrionale hanno celebrato, con un'apoteosi trionfale, il 21 settembre, il loro Fondatore, accomunati dall'unico ideale, all'ombra delle loro 1.800 bandiere, cantando il loro *Credo*, promessa dell'impegno assunto davanti al mondo.

* Con decreto in corso del Capo dello Stato sono stati nominati soci dell'Accademia Nazionale dei Lincei:

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali: categoria di matematica, meccanica e applicazioni i Proff. Enrico Bompiani e Gino Loria (sezione di matematica); i Proff. Giovanni Giorgi, Antonio Signorini e Modesto Panetti (sezione meccanica); categoria di astronomia, geodesia, geofisica e applicazioni il Prof. Luigi Carnera (sezione astronomia), il Prof. Paolo Dore (sezione di geodesia e geofisica); categoria di fisica chimica e applicazioni il Prof. Antonio Carrelli e Giulio Cesare Trabacchi (sezione di fisica); i Proff. Giovan Battista Bonino, Mario G. Levi e Luigi Rolla (sezione di chimica); categoria di geologia, paleontologia, mineralogia e applicazioni il Prof. Gaetano Rovereto (sezione di geologia), i Proff. Alberto Peloux e Ugo Panichi (sezione di mineralogia); categoria di scienze biologiche e applicazioni il Prof. Giovanni Negri (sezione di botanica), il Prof. Umberto Pierantoni (sezione di zoologia) e il Prof. Virgilio Ducceschi (sezione di fisiologia).

Classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche: categoria di filologia e linguistica i Proff. Giorgio Levi della Vida, Alfredo Galletti, Vincenzo Bartholomaeis e Gino Funaioli; categoria di archeologia i Proff. Biagio Pace, Domenico Mustilli e Ranuccio Bianchi Bandinelli; categoria di storia e geografia storica e antropica i Proff. Vincenzo Federici, Nicolò Rodolico e Luigi Salvatorelli; categoria di scienze filosofiche il Prof. Giuseppe Tarozzi; categoria di scienze giuridiche i Proff. Ugo Forti, Enrico Redenti, Piero Calamandrei e Vincenzo Arangio Ruiz; categoria di scienze sociali e politiche i Proff. Giorgio Mortara e Ugo Giuseppe Papi.

RECENSIONI

Caron Pier Giovanni. — *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico nella storia del diritto can. dall'età apostolica alla riforma cattolica* - cm. 17 × 25 - pag. 413 - Soc. Ed. « Vita e Pensiero » - Milano - 1946 - L. 600.

L'opera fa parte della collezione « Saggi e Ricerche » dell'Univ. Catt. del S. Cuore, in cui vedono la luce lavori, frutto delle fatiche dei giovani laureati, che apportano un degno contributo alle conquiste scientifiche.

L'A. si sforza, in un tema difficile e complesso, non solo di passare in rassegna, sia pure con indagini personali e con rimeditazioni originali, le dottrine esposte nei secoli dalla letteratura canonistica sull'istituto, ma di inquadrarlo nella sua luce storica, sempre aderente al multiforme mondo degli avvenimenti, per dare una idea più completamente esatta del fenomeno studiato.

Lo studio si snoda, attraverso le molteplici fonti, secondo lo schema formale: *requisiti soggettivi* (*capacità, volontà*), *forma, cause, oggetto, accettazione, efficacia*.

Il contenuto delle fonti canonistiche dei primi tre secoli — conclude il ch. A. — rispecchia un'originaria disciplina *unitaria* dei vari modi di *cessatio ab officio*, che non sono ancora, per ragioni evidenti, chiaramente delineati. Requisiti *ad validitatem*: la *justa causa* e l'*accettazione* da parte del Superiore. La natura giuridica appare configurata sotto forma di sanzione penale (*poena*

latae sententiae). La configurazione *ratione resignationis* è il risultato di una ulteriore evoluzione, che raggiunge il suo perfezionamento nell'età del Decreto e delle Decretali. I motivi, nell'austera disciplina della Chiesa primitiva, sono di ordine spirituale: aspirazione alla vita monastica, necessità di evitare uno scisma, coscienza del mancato successo alla propria missione spirituale. Contro il rilassamento dei costumi del clero, che diede luogo all'abuso delle rinuncie arbitrarie, compiute senza l'accettazione superiore e per aspirazioni terrene, insorsero Gregorio Magno e Gregorio VII, che riaffermarono con severità la necessità della *justa causa* e dell'accettazione superiore quali requisiti *ad validitatem* della rinuncia: norme che troveranno poi la loro codificazione definitiva nelle Decretali. Gli oscuri periodi dell'esilio avignonese e del Grande Scisma riporteranno in primo piano gl'interessi materiali: rinuncie *in favorem tertii* (vera successione ereditaria all'ufficio), permute fittizie, rinuncie *cum reservatione fructuum*, per ovviare al divieto della *cumulatio beneficiorum*, in realtà per godere i frutti di molti benefici: abusi aggravati nel nepotismo del '500. Finalmente la Riforma, che dà al regolamento dell'ufficio eccl. una più severa disciplina, quei lineamenti giuridici che sono giunti pressochè inalterati nel C.J.C.

Lavoro serio, ponderato, metodico, che merita all'A. il riconoscimento della sua efficace e fruttifera fatica. *plac.*

Morr J. - Markar Markaroff N. - Pospisil Kaisersschwert V. — *Ehenichtigkeitsgründe* - cm. 15×21 - pag. 116 - Böhmisch Mährische - Prag - 1945 - S 5, sfr. 3,60.

Morr. J. - Markar Markaroff N. — *Die Verwaltung des hl. Ehesacramentes* - cm. 14×21 - pag. 276 - Herder - Wien - 1946 - S 8,40, sfr. 5.

1. Esposizione concreta, breve, degli impedimenti matrimoniali, che vuol essere di aiuto ai sacerdoti nel loro ministero. Particolarità dell'opera: il carattere puramente pratico. Per questo sono inframezzate numerose esemplificazioni (*beispieles*) secondo il metodo casuistico; quindi per nulla alte disquisizioni o sottigliezze metafisiche (i pastori d'anime non ne hanno il tempo), ma perfetta aderenza alle necessità pratiche.

2. Manuale pratico circa l'amministrazione del Sacramento del Matrimonio. Precedenti (ricerca dei prerequisiti o dei possibili impedimenti), concomitanti, conseguenti ad essa; il tutto sempre corredato di abbondanti esempi pratici che mettono in risalto e fanno comprendere la parte teorica esposta. *b. c.*

Rasi Pietro — *Consensus facit nuptias* - cm. 17×25 - pag. 201 - Dott. A. Giuffrè Ed. - Milano - 1946 — L. 330.

Scopo del presente lavoro di diritto romano non è già quello, secondo l'intenzione dell'A., di sviscerare tutta la materia matrimoniale, uno dei temi più tormentati e dei più difficili, ma solo quella parte che può interessare il concetto giuridico e più precisamente la natura del *consensus*, senza preconcetti e pregiudizi di sorta, riesaminando ed illustrando le fonti giuridiche ed extragiuridiche.

L'Orestano ha accettato come una assioma la dottrina del Manenti, che cioè il *consensus* nel matrimonio romano fosse continuativo e non già iniziale, traendo la conclusione che esso è composto non già da due elementi, l'*honor* e l'*affectio*, ma da uno solo, l'*affectio*.

L'A. cerca di mettere in discussione l'assioma da cui parte tutta la dottrina, per vedere se esso sia fondato o meno, per arrivare ad uno studio completo sul « concetto giuridico » dell'istituto. Punto di partenza per inquadrarlo nel successivo periodo medioevale. *d. g. b.*

C. Bernardini — *Leges processuales vigentes apud S. Rotae Tribunal* - in-8° - pag. 135 - Officium Libri Catholici - Roma - 1947.

L'A., professore di diritto processuale comparato presso il Pont. Ateneo Lateranense e ben noto avvocato della S. R. Rota e Patrocinatore in Cassazione, ha condensato in queste pagine il frutto di parecchi anni di insegnamento e di pratica forense. In calce al testo integrale delle « Normae S. R. Rotae », promulgate il 29 giugno 1934, sono inserite brevi e perspicue annotazioni di natura dottrinale, ma specialmente pratica. Inoltre sono riportati i canoni 1598-1601 del CIC riguardanti la S. Rota seguiti da interessanti « animadversiones ».

Completano la trattazione: estratti dalla Cost.

Ap. « Ad incrementum decoris » del 15 agosto 1934; le tabelle aggiornate dei proventi dovuti agli Avvocati e Procuratori della S. R. Rota; le principali formule rotali relative alla trattazione di una causa; il Decr. « De ordinando Studio » con le « Norme di attuazione »; gli elenchi degli attuali Uditori, degli Officiali, degli Avvocati rotali e concistoriali, dei Procuratori dei SS. PP. AA.

« Multa paucis »: ecco la caratteristica di questo manuale che riteniamo indispensabile non solo agli Avvocati, ma a tutti coloro che in dottrina o in pratica devono occuparsi della materia processuale canonica. *R.*

Roschini Gabriel O.S.M. — *Introductio in S. Theologiam* - cm. 17 × 25 - pag. 112 - Officium Libri Catholici - Roma - 1947.

L'A., dopo i vari e riusciti studi di Mariologia (*Mariologia, Vita di Maria* ecc.), pubblica questa opera che fa parte del *Cursus Theologicus Alexianus*.

È divisa in due parti: I *De natura S. Theol.* (*def., divisio, proprietates, obiectum*); II *De methodo S. Theol.* (*Theol. positiva, speculativa seu scholastica, earum relationes, evolutio homogenea dogmatum, lineamenta historiae Theol.*).

Lavoro chiaro e preciso, alieno da inutili e ingombranti disquisizioni, presentato in veste tipografica signorile ed elegante. *

Piolanti Antonio — *VI. De Sacramentis* - 2ª ed. - cm. 15 × 21 - pag. 460; *VII. De Novissimis* - 2ª ed. - pag. 144 - C. E. Marietti - Torino - 1947 — L. 450, 180.

Con questi due volumi si completa la « Collectio Theologica Romana ».

Il ch. A., professore a Propaganda, ha cercato di unire armonicamente la parte positiva con quella speculativa, seguire fedelmente S. Tommaso senza trascurare gli altri dottori della Chiesa, e, dove la materia lo esigeva o lo comportava, ha procurato di avvivarla con la nota di una sana modernità.

Profondità di dottrina, chiarezza e precisione dell'esposizione e di stile, che si presentano anche in bella veste tipografica.

a. b.

Hocedez Edgar S. J. — *Histoire de la Théologie au XIXe siécle* - t. III. Le Règne de Léon XIII - cm. 15 × 23 - pag. 418 - L'Édition Universelle, S. A., Rue Royale, 53 - Bruxelles - 1947 — 175 frs. belges.

L'opera comprenderà tre parti che trattano rispettivamente dello stato di decadenza della teologia dopo la rivoluzione e suo risveglio; i progressi, gli sforzi generosi di adattarsi alle correnti idee filosofiche e conseguenti lotte; il fiorire delle scienze sacre sotto Papa Leone.

È uscito per primo il 3° volume, come si scusa l'A., per necessità di cose: le comunicazioni coll'estero interrotte impedirono la realizzazione del piano preordinato. Ad ogni modo il volume può stare a sè. Il Regno di Leone XIII, dopo il Conc. Vaticano, segna un periodo nuovo.

L'A. ha utilizzato, aggiornandoli, il Bellany (*La Théologie catholique au XIXe siècle*) e il Grabmann (*Die Geschichte der kath. Th.*), inoltre ha potuto consultare testimoni viventi di questo periodo di storia.

Spera il ch. A., con quest'opera, di contribuire (e vi è certamente riuscito), dopo così tristi eventi bellici, a tener sveglio l'interesse per le scienze teologiche e indicare agli studiosi le vie del sapere e della conquista. *plac.*

Schuler Karl — « *Vom Evangelium Leben* » *Der Lebensunterhalt der Diener des Evangeliums untersucht nach dem N.T.* - cm. 17 × 15 - pag. xi, 98 - Officium Libri Catholici - Roma - 1947.

Il testo paolino « Ita et Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere » (*1 Cor. 9,14*) ha ispirato all'A. questo lavoro. Argomento pieno di attualità. Quale la posizione economica del Clero dopo il flagello della guerra? La Rivelazione parla di diritti e di doveri in materia.

L'opera comprende le due prime parti (*Das Unterhaltsrecht und die Unterhaltspflicht - Der Verzich auf die Ausübung der Unterhaltsrechtes*) della tesi in teologia sostenuta dall'A. alla Gregoriana. La terza parte trattava della povertà (*Die Armut der Diener des Ev.*). Fonte unica del suo studio il N.T.

Idee chiare e precise, ben presentate anche dal lato tipografico. *a. b.*

SIMON - DORADO C.SS.R. — *Praelectiones Biblicae. N.T. Vol. I: Introd. et Comm. in 4 J.C. Evangelia* - 7ª ed. - cm. 15 × 21 - pag. XLIV, 1064 - C. E. Marietti - Torino - 1947 — L. 1.500.

Opera riveduta, ampliata, completata sotto ogni aspetto; in un volume si ha quanto si desidera al riguardo; costituisce una piccola enciclopedia di tutte le questioni concernenti i Santi Vangeli.

DE BEAUCOURT CHARLES — *Les Degrés du Sacerdoce I Ordres Mineurs* - cm. 12 × 18 - pag. 261 - Andrée Blot - Paris - 1947.

MURA ERNEST — *Les Degrés du Sacerdoce II Ordres Sacrés* - cm. 12 × 18 - pag. 406 - André Blot - Paris - 1947.

ID. — *Doctrine spirituelle du P. Jean Léon Le Prevost* - cm. 14 × 19 - pag. 227 - Procure du Clergé - Paris 1945.

[Rivolgersi anche a P. E. Mura, Via Palestro n. 26, Roma].

1-2. Lavoro iniziato dal P. De Beaucourt, anima di grande pietà e dottrina, e portato a termine, dopo la morte del primo, dal P. Mura della Congr. dei Frères de St. Vincent de Paul.

Ne è uscita un'opera esauriente ed eccellente, solida ed omogenea. Specialmente nella parte che tratta del sacerdozio (pp. 165-332), abbiamo un piccolo trattato di perfezione sacerdotale.

La vorremmo vedere in mano a tutti i nostri seminaristi, specialmente del corso teologico, ed anche presto tradotta in italiano, perchè opera veramente meditata e stesa da anime e da cuori sacerdotali.

3. Il Le Prevost, uomo d'orazione e d'azione, ripieno d'amore per i poveri e per gli operai, che mette alla base di tutta la sua vita di zelo e di carità il dono totale di tutto se stesso a Dio, rivela in questo saggio biografico, steso dal P. Mura, la sua anima di mistico, il suo cuore d'apostolo, il suo genio d'organizzatore, animato da una sola idea: « Prier et agir! La respiration de l'âme, c'est l'oraison ». *g. b.*

PLUS RODOLFO — *La nostra storia divina* - cm. 12 × 17 - pag. 258 - C. E. Marietti - Torino - 1947 — L. 200.

Storia della « cristianizzazione » o « ridivinizzazione » dell'uomo, perchè si renda cosciente di tanta realtà e lotti contro i dissolventi pregiudizi laici, scolpisca nella sua mente la logicità solare dell'edificio dottrinale del cattolicesimo, entri nella casa del Padre, valorizzando il Messaggio Evangelico.

Stile stringato, nervoso, a filo di logica limpida e chiara.

LAZZATI GIUSEPPE — *Il fondamento di ogni ricostruzione* - cm. 12 × 19 - pag. 86 - Soc. Ed. « Vita e Pensiero » - Milano - 1947 — L. 160.

Pagine, pensate scritte e dette dall'On. A. in campi di concentramento germanici, indirizzate ai compagni d'arme, in cui espone la diagnosi del nostro male nelle sue profonde radici per scoprirne il debito ed unico rimedio in Cristo, nel conoscerlo, nell'agire con Lui.

GAMBONI GENNARO — *Vangeli domenicali e festivi* - cm. 15 × 19 - pag. 264 - C. E. Marietti - Torino - 1946 — L. 280.

Sodezza di dottrina, brevità, chiarezza e praticità delle applicazioni morali e apologetiche, aggiornamento alle moderne esigenze, organicità della materia trattata.

SALUCCI RAFFAELE — *Il Clero nell'ora presente. Doveri e diritti* - cm. 12,5 × 19,5 - pag. 312 - Istituto Padano d'Arti Grafiche - Rovigo - 1947 — L. 280.

Pagine, da cui spira il palpito di un cuore, che soffre nel constatare l'universale accecamento, l'aberrazione morale della società, il capovolgimento dei più elementari principî naturali e divini, indirizzate alle anime sacerdotali, perchè colla loro santificazione personale concorrano efficacemente alla ricostruzione sociale.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: PIZZONI GIUSEPPE, C. M.

Stabilimento Aristide Staderini - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

TANQUEREY (A.) — [N. 663] SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata, auctore A. Tanquerey. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Religione, de Christo legato, de Ecclesia, de Fontibus Revelationis. Sciolto . . . . . L. 1.350

Vol. II. - De Fide, de Deo Uno et Trino, de Deo Creante et Elevante, de Verbo Incarnato. Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. III. - De Deo Sanctificante et Remuneratore, seu de Gratia, de Sacramentis (absque Paenitentia et Matrimonio), et de Novissimis. — Nuova edizione aumentata. Sciolto . . . . L. 1.125

— [N. 663 A] DE PAENITENTIA ET MATRIMONIO, pars Dogmatica, pro iis qui Synopsim Theologiae Dogmaticae, absque Synopsi Theologiae Moralis comparant. Sciolto . . . . . L. 375

TANQUEREY — [N. 664] SYNOPSIS THEOLOGIAE MORALIS ET PASTORALIS ad mentem S. Thomae et S. Alphonsi hodiernis moribus accommodata, auctore A. Tanquerey. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Paenitentia, de Matrimonio et Ordine (Pars Dogmatica simul et Moralis). Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. II. - (Theologia Moralis Fundamentalis) De Virtutibus et Praeceptis; De Censuris; De prohibitione librorum. Sciolto L. 1.125

Vol. III. - De Virtute Justitiae et de variis statuum obligationibus. La questione sociale vi è trattata con ampiezza. Sciolto L. 1.125

Diekamp Franciscus [N. 615] : THEOLOGIAE DOGMATICAE. Manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinatis exaravit Franciscus Diekamp; versionem latinam curavit A. M. Hoffmann O. P., S. Th. Doctor et Lector.

Volumen I. - *Introductio in theologiam dogmaticam — de Deo uno — de Deo trino.* Un vol. in-8° di pag. 428 . . . . L. 1.200

Volumen II. - *De Deo creatore — de Redemptione per Jesum Christum.* Un vol. in-8° di pag. 464 . . . . . L. 1.200

Volumen III. - Pars Prima: *De Ecclesia* (*sub prelo*).

Volumen III. - Pars Secunda: *De Gratia Christi.* Un vol. in-8° di pag. 204 . . . . . L. 675

Volumen IV. - *De Sacramentis tum in communi tum in specie et de Novissimis.* Un vol. in-8° di pag. 578 . . . . L. 1.350

DESCLÉE & C. — EDITORI PONTIFICI — ROMA

Nuovissima edizione 1947

del BREVIARIO ROMANO
con il "NUOVO SALTERIO„

BREVIARIUM ROMANUM

cum Nova Psalterii Versione
PII PAPAE XII
jussu edita

4 volumi in 18° (cm. $16^1/_2$ x 10)

Nuovissima edizione in caratteri nitidi e di facile lettura su vera carta indiana Oxford: testo rosso e nero con artistiche incisioni.

Sciolto . . . . . Lire 13.500

Legato in marocchino nero, flessibile, angoli rotondi, taglio rosso sott'oro . Lire 21.000